

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI

n. 4

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

4° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di novembre 1981)

Comunicato alla Presidenza l'8 febbraio 1982

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SEGRETARIATO GENERALE

E L E N C O delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di Novembre 1981.

P A R T E I° - D E C R E T I

- 1) Decreti del Rettore dell'Università di Perugia, numeri 4813 , 4814,4815,4816 e 4817 in data 28 giugno 1980, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamenti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo stesso, per corsi raddoppiati da svolgersi presso l'Ente Ospedaliero di Terni.
- 2) Decreti del Ministero dei Trasporti n°.2193 e 2194 in data 4 agosto 1979 e 2292 in data 19 settembre 1979, concernenti bandi di concorso per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio di categoria dei dipendenti della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
- 3) Deliberazione n°.25 in data 31 ottobre 1979 emessa dal Direttore del Servizio del Personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, concernente il bando di concorso interno a 22 posti di Ispettore principale-Ispettore del ruolo" altre specializzazioni".

Allegati copie autentiche delle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 40/S.R/E, n.38/S.R/E e n.39/S.R/E e relativi atti.

P A R T E II° M A N D A T I

NEGATIVO

Roma, 11

IL SEGRETARIO GENERALE

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 25 novembre 1981

====

Visti i decreti n. 2292 in data 19 settembre 1979, n. 2193 e n. 2194 in data 4 agosto 1979, con i quali il Ministro per i trasporti ha, rispettivamente, modificato la composizione della commissione esaminatrice del concorso interno di cui al bando n. 2195 del 4 agosto 1979, relativo all'accertamento professionale per il passaggio dalla terza alla quarta categoria del personale ferroviario - profilo professionale macchinisti - e ha indetto i concorsi per il passaggio dalla sesta alla settima categoria - profilo professionale ispettore capo aggiunto - e dalla terza alla quarta categoria - profilo professionale capo treno; vista la deliberazione n. 1039, adottata dalla Corte dei conti in Sezione di controllo nell'adunanza del 21 febbraio 1980 con la quale sono stati ricusati il visto e la registrazione ai suindicati decreti ministeriali; vista la comunicazione del Ministro dei trasporti n. 10 13/9252 del 19 dicembre 1980, corredata dell'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta dell'11 dicembre 1980 - udita la relazione del Ministro dei trasporti - ha deliberato, ai sensi dell'art. 25 - secondo comma - del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che i menzionati

decreti del predetto Ministro in data rispettivamente del 4 agosto e 19 settembre 1979 debbano aver corso;

considerato che - secondo l'espressione testuale dell'art. 25, secondo comma, del T.U. 12 luglio 1934, n.ro 1214 - se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, "qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva";

visto che ai fini del riconoscimento della cessazione o meno della causa di rifiuto alla registrazione degli atti di cui trattasi e altresì ai fini del referto al Parlamento, di cui agli articoli 26 e 41 del suddetto T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, le SS.RR. nella seduta del 24 giugno 1981 hanno ritenuto necessario acquisire la relazione fatta dal Ministro dei trasporti al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, n. 11, R.D. 14 novembre 1901 n. 466, relazione di cui è cenno nella delibera dello stesso Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 1980 e non allegata agli atti trasmessi con la richiesta fatta ai sensi dell'art. 25, secondo comma, suddetto T.U. n. 1214 del 1934;

visto che a seguito della relativa ordinanza delle SS.RR., la Presidenza del Consiglio ha depositato in data 15 luglio 1981 la predetta relazione, nella quale sono stati riprodotti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione di controllo, prospettandosi, inoltre, l'argomento, a questa a

suo tempo non rappresentato, che gli atti in questione hanno già avuto esecuzione, atteso che il controllo esercitato dalla Corte sull'Azienda ferroviaria è successivo ed avviene, di fatto, dopo che i provvedimenti sottoposti al controllo stesso hanno esplicato i loro effetti; che la mancata registrazione dei ripetuti provvedimenti - secondo l'Amministrazione - comporterebbe l'immediato ripristino dei vincitori dei concorsi nei profili professionali di provenienza, e, conseguentemente, la privazione del trattamento economico già acquisito e che, sul piano operativo, tale circostanza arrecherebbe un irreparabile pregiudizio all'Azienda, la quale rischierebbe di vedere paralizzati settori vitali dell'esercizio ferroviario, in quanto la carenza di personale appartenente ai profili professionali interessati renderebbe di fatto impossibile provvedere alle relative incombenze. Nè va dimenticata - si aggiunge ancora nella relazione - la decisa reazione che sicuramente si registrerebbe da parte del personale interessato, con ulteriori, immaginabili ripercussioni di grave entità sul servizio ferroviario; si fa presente inoltre, che, sulla questione, è stato anche rivolto apposito quesito al Consiglio di Stato e che è stato presentato un disegno di legge, inteso a modificare la composizione di tutti gli organi collegiali dell'Azienda ferroviaria nella quale non sarà più prevista la partecipazione dei rappresentati del personale e che in

linea con tale indirizzo, l'art. 2 del disegno di legge stabilisce espressamente la soppressione dell'art. 23 della richiamata legge 668/1967;

udita la relazione del Consigliere Mario Corazzini;

ritenuto che, pur trattandosi di atti della Azienda ferroviaria, non soggetti a controllo preventivo della Corte, deve ritenersi ammissibile la richiesta ex art. 25 T.U. sullo ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12.7.1934 n. 1214, in quanto sussiste nell'organo politico responsabile dell'andamento generale della Cosa pubblica, l'interesse acchè non siano posti nel nulla gli effetti prodotti dagli atti di cui trattasi, già dichiarati non conformi a legge;

che, di conseguenza, le SS.RR. debbono pronunziarsi sulla richiesta de qua;

ritenuto che la locuzione "cessata la causa del rifiuto", contenuta nel più volte richiamato art. 25, secondo comma, T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, nella giurisprudenza della Corte è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello già manifestato dalla Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva ma anche, quanto ad ordine temporale di produzione, successivo, rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venir meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che nel procedimento non contenzioso che ai

sensi del citato art. 25 si istaura, davanti alle Sezioni riunite, non riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, nè sotto quello, più generale, del riesame, non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei - nel senso ora precisato - a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del più volte citato T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti del Ministro dei trasporti e ad essi va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo art. 26 dello stesso T.U., agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che "non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto" (art. 27 T.U. cit.).

P.Q.M.

Ordina che i decreti del Ministro dei trasporti indicati nelle premesse siano ammessi al visto ed alla conseguente registrazione; dispone che la presente deliberazione


sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

IL PRESIDENTE



Per estratto del verbale

IL SEGRETARIO GENERALE



SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 25 novembre 1981

=====

Vista la deliberazione n. 25 in data 31 ottobre 1979 del Direttore del Servizio Personale della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la quale è stato indetto un concorso interno per esami a 22 posti di ispettore principale ed ispettore, ruolo "altre specializzazioni", in conto delle disponibilità organiche esistenti alla data del 31 dicembre 1977;

vista la deliberazione n. 1604, adottata dalla Corte dei conti in Sezione di controllo nell'adunanza del 22 maggio 1980 con la quale è stato ricusato il visto e la registrazione alla suindicata deliberazione;

vista la comunicazione del Ministro dei trasporti n.13/9252 del 19 dicembre 1980, corredata dell'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta dell'11 dicembre 1980 - udita la relazione del Ministro dei trasporti - ha deliberato, ai sensi dell'art. 25 - secondo comma - del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che la menzionata deliberazione del Direttore del Personale della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle FF.SS. in data 31 ottobre 1979 debba aver corso;

considerato che - secondo l'espressione testuale dell'art. 25, secondo comma, del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 - se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva";

visto che ai fini del riconoscimento della cessazione o meno della causa di rifiuto alla registrazione dell'atto di cui trattasi e altresì ai fini del referto al Parlamento, di cui agli articoli 26 e 41 del suddetto T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, le SS.RR. nella seduta del 24 giugno 1981 hanno ritenuto necessario acquisire la relazione fatta dal Ministro dei trasporti al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 11, R.D. 14 novembre 1901 n. 466, relazione di cui è cenno nella delibera dello stesso Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 1980 e non allegata agli atti trasmessi con la richiesta fatta ai sensi dell'art. 25, secondo comma, suddetto T.U. n. 1214 del 1934;

visto che a seguito della relativa ordinanza delle SS.RR., la Presidenza del Consiglio ha depositato in data 15 luglio 1981 la predetta relazione, nella quale sono stati riprodotti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima, prospettandosi, inoltre, l'argomento a questa a suo tempo non rappresentato, che il bando in questione ha già avuto esecuzione, con lo svolgimento delle relative prove, scrit-

te e orali, trattandosi di atto che - come tutti quelli emanati dalle F.S. - è soggetto a riscontro successivo da parte della Corte dei conti; si soggiunge che il ripristino della situazione precedente arrecherebbe rilevante pregiudizio alla Azienda ferroviaria, sia per il danno erariale derivante dagli oneri già sopportati per le procedure concorsuali, sia per le gravi conseguenze, sul piano operativo, della persistente carenza di personale nei profili professionali interessati, sia, infine, per la decisa reazione che sicuramente si registrerebbe da parte dei concorrenti, che vedrebbero inaspettatamente vanificate le prove già sostenute e si troverebbero inopinatamente discriminati rispetto ai colleghi che hanno partecipato ai tre precedenti, identici concorsi sopra ricordati;

udita la relazione del Consigliere Mario Corazzini;

ritenuto che, pur trattandosi di atti dell'Azienda ferroviaria, non soggetti a controllo preventivo della Corte, deve ritenersi ammissibile la richiesta ex art. 25 T.U. sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12.7.1934, n. 1214, in quanto sussiste nell'organo politico responsabile dell'andamento generale della Cosa pubblica, l'interesse acchè non siano posti nel nulla gli effetti prodotti dall'atto di cui trattasi già dichiarato non conforme a legge;

che, di conseguenza, le SS.RR. debbono pronunziarsi sulla richiesta de qua;

ritenuto che la locuzione "cessata la causa del rifiu-

to", contenuta nel più volte richiamato art. 25, secondo comma, T.U. 12 luglio 1934/^{n. 1214,} nella giurisprudenza della Corte è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello già manifestato dalla Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva ma anche, quanto ad ordine temporale di produzione, successivo, rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venire meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che nel procedimento non contenzioso che ai sensi del citato art. 25 si istaura, davanti alle Sezioni riunite, non riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, né sotto quello, più generale, del riesame, non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza;


ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei - nel senso ora precisato - a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del più volte citato T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, va ordinata la registrazione del suindicato atto del Direttore del personale della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle

FF.SS. e ad esso va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo art. 26 dello stesso T.U., agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che "non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto" (art. 27 T.U. cit.).

P.O.M.



Ordina che la deliberazione del Direttore del personale della Direzione Generale dell'Azienda autonoma delle FF.SS. indicata nelle premesse sia ammessa al visto ed alla conseguente registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

IL PRESIDENTE



Per estratto del verbale

IL SEGRETARIO GENERALE



SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 25 novembre 1981.

Vista la deliberazione della Sezione del controllo n.1132 in data 26 febbraio 1981;

vista l'ordinanza n. 40/S.R/E del 15 settembre 1981 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato le Sezioni riunite in sede di controllo per la data odierna per la pronunzia sul visto e la conseguente registrazione dei decreti del Rettore dell'Università degli studi di Perugia n.4813, 4814, 4815,4816 e 4817 in data 28 giugno 1980, ai sensi dell'art.25 del Testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato col R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni;

udito il relatore nella persona del Consigliere dott. Alfonso Bonacci;

ritenuto in

F A T T O

Con i decreti indicati in epigrafe il Rettore della Università degli studi di Perugia ha conferito -rispet

tivamente - i seguenti incarichi di insegnamento presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo stesso per corsi raddoppiati da svolgersi presso l'ente ospedaliero di Terni:

- al prof. Rodolfo RIBACCHI (assistente ordinario presso la detta Università) per "anatomia ed istologia patologica", a decorrere dal 18 gennaio 1979 e " fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria" (in ragione del trasferimento , contestualmente disposto , della stabilizzazione di incarico già attribuitogli presso il " Libero Istituto universitarie di medicina e chirurgia de L'Aquila ");

- al prof. Aligi FIUMICELLI (assistente di ruolo presso la detta Università) per "radiologia"(corso semestrale), dal 18 gennaio al 30 giugno 1979 (anno accademico 1978 - 79);

- allo stesso prof. FIUMICELLI, ancora per corso semestrale di radiologia, dall'1° novembre 1979 (anno accademico 1979- 80);

- al prof. Marco TRABUCCHI (assistente di ruolo presso l'Università degli studi di Milano) per " farmacologia", dall'1° novembre 1979 (anno accademico 1979- 80), " subordinatamente al collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario ";

- al prof. Paolo BERGONZI (assistente ordinario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma) per " clinica psichiatrica", dall'1° novembre 1979 (anno accademico 1979 - 80).

Pervenuti tali decreti all'esame della Delegazion

ne di questa Corte presso la Regione Umbria, la Delegazione stessa, preso atto che- con nota in data 28 luglio 1980, numero 28601 - il Rettore dell'Università degli studi di Perugia, aveva chiesto che fosse promossa nei confronti dei provvedimenti " de quibus" la pronuncia della Sezione del controllo, trasmetteva gli atti al Presidente della Corte ai fini del deferimento alla Sezione medesima della pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione.

Il Presidente con ordinanza del 4 febbraio 1981 convocava la Sezione per l'adunanza del 26 febbraio 1981.

L'organo collegiale, con delibera n.1132 emessa in tale adunanza, ricusava il visto nei confronti dei predetti decreti, nella considerazione che tali provvedimenti - con i quali sono stati conferiti incarichi di insegnamento in sede diversa da quella dell'Ateneo - si ponevano in contrasto con l'art. 10 d.l. 1° ottobre 1973 n.580, convertito con modificazioni nella l. 30 novembre 1973 n. 766, ove è fatto divieto di istituire nuovi corsi di insegnamento, oltre che nuovi corsi di laurea, distaccati in sede diversa da quella propria dell'Università; la Sezione ha richiamato anche le proprie precedenti delibere emesse sull'argomento (n.708 del 22 luglio 1976, n. 772 del 21 aprile 1977, n. 823 del 1° novembre 1977, n. 873 del 18 maggio 1978, n.928 del 7 dicembre 1978, n. 943 del 1° febbraio 1979, n. 991 del 29 giugno 1979, n.995 del 4 ottobre 1979).

A seguito della menzionata deliberazione n.1132, il Rettore dell'Università degli studi di Perugia ha promosso, tramite il competente Ministero, la procedura per la deliberazione del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 25 del Testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato col R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 1981, ha deliberato che i decreti, debbano aver corso.

Con ordinanza del 13 novembre 1981 il Presidente della Corte ha assegnato all'adunanza delle Sezioni riunite del 25 novembre 1981 le determinazioni di loro competenza in ordine alla ammissione al visto e alla conseguente registrazione dei decreti stessi.

Considerato in

D I R I T T O


Queste Sezioni ritengono che non siano ravvisabili, nella specie, elementi idonei al fine di far ritenere cessata la causa del rifiuto di cui alla deliberazione della Sezione del controllo n. 1132 del 26 febbraio 1981.

P. Q. M.

Ordinano che i decreti del Rettore dell'Università degli studi di Perugia indicati in epigrafe siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguente registrazione.



Dispongono che la presente deliberazione sia comunicata alle Presidenze delle due Camere del Parlamento.

IL PRESIDENTE




Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO GENERALE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL PRIMO DIRIGENTE
Direttore della Segreteria



SEZIONI RIUNITE

SEGRETARIA

n.40/S.R/E

Decreto del Rettore dell'Università di Perugia in data 28 giugno 1980
n.4813, 4814, 4815, 4816, 4817 - Concernenti il conferimento per
gli aa.aa.78/79- 79/80 di incarichi di insegnamento presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia.



SCARICATO

MOD. 1 (Intern. Univ.)

Roma. 31/19

176

Ministero
della Pubblica IstruzioneDIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Div. II^a 23B

Prot. N.° 1174

Al la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Gabinetto ROMA
e, p.c. Al Rettore Università
PERUGIA

Proposta al Foglio del
Div. Sen. N.°

OGGETTO : Decreto del Rettore dell'Università di Perugia in data 28 giugno 1980, numeri 4813, n.4814, 4815, 4816, 4817 - Concernenti il conferimento per gli aa.aa. 78/79 - 79/80 di incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Medicina e chirurgia -

La Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Perugia ha proposto il conferimento per l'anno accademico 1978/79 degli incarichi di "Anatomia e Istologia patologica" e di "Radiologia" rispettivamente al Prof. Adolfo RIBACCHI e al Prof. Aligi FIUICELLI.

La Facoltà ha inoltre proposto il conferimento per l'a.a. 1979/80 degli incarichi di "Farmacologia", "Clinica psichiatrica" e "Radiologia" rispettivamente ai professori Marco TRACUCCHI, Paolo BERGONZI e Aligi FIUICELLI.

Questo Ministero con rispettive note del 3.4.1980 n.1772, del 25.9.79 n.2329, dell'8.8.1979 n.2896 ha espresso i relativi nulla osta di competenza.

La delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei Conti ha, tuttavia, rimesso alla sezione di Controllo i Decreti Rettorali di conferimento degli incarichi stessi, ravvisando - deve presumersi sulla base di analoghi casi già verificatesi - una violazione al disposto dell'art.10 del L.L. 580/73 convertito con modificazione nella legge 766/73.

La Sezione di controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 26.2.81 ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai

provvedimenti indicati in oggetto.

Si prega pertanto codesta Presidenza di voler inseriro all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri la richiesta della registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università di Perugia di cui sopra, ai sensi dell'art.25 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con Re-gio Decreto 12.7.1934, n.1214.

Si allega copia di precedente nota su analoga questione.


IL MINISTRO

F.lli Diodati

Allegati:

- 1) Verb. Sez. Cont. seduta 26.2.81;
- 2) Decreto originale Rettore U. di Perugia;
conc. conf. 78/79 - 79/80 di inc.
di inseg. presso Fac. Med. e Chir.
- 3) Copia della min.le n.5077 dell'1.10.77;

*Ind. d. d. 2/2/80
mark*



*Ministero
della Pubblica Istruzione*

DIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

div. II - pos. 23 b

Dot. N.

3623

Segn. S. R.

Roma. 13

MOD. 1 (1978) Univ. 1

1978

19

Il Presidente della Corte dei Conti
via Balamonti ROMA

*Richiesta al. Foglio del
Giur. 1/2*

OGGETTO: decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 28 giugno 1980 nn. 4813, 4814, 4815, 4816 e 4817

Con nota n. 1174 del 5/8/1981, nota che si allega in copia, questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inserire all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva - ai sensi dell'art. 25 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti - dei decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 28 giugno 1980, concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di Medicina e chirurgia per gli anni accademici 1978/79 e 1979/80 decreti non ammessi a registrazione dalla Delegazione regionale della Corte dei Conti per l'Umbria.

Nella riunione del 7 agosto 1981 (ved. verbale allegato) il Consiglio dei Ministri ha deliberato che debbano aver corso ai sensi del citato articolo 25 i decreti di cui sopra.

Si prega, pertanto, codesta Corte di deliberare a Sezioni riunite, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 25, in merito ai decreti rettorali in parola che pure si allegano.

Si resta in attesa di cortesii notizie a riguardo.

- 1) ministeriale n. 1174 del 5/8/81
- 2) verbale riunione Consiglio dei Ministri del 7/8/81
- 3) decreti emessi dal Rettore Univ. Perugia del 28/6/1980 nn. 4813, 4814, 4815, 4816 e 4817:

LE MINISTRI
[Signature]

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

N.° 05042/10.3.9

*Richiesta al Seglio del
N.°*

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione generale per l'istruzione
universitaria

R O M A


OGGETTO : Registrazione con riserva dei decreti rettoriali della
Università di Perugia in data 28 giugno 1980, nn. 4813,
4814, 4815, 4816 e 4817.

Per gli ulteriori adempimenti di competenza di codesto
Dicastero, si trasmette l'estratto conforme al verbale della
deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa alla ri-
chiesta di registrazione con riserva dei decreti rettoriali
in oggetto, dei quali si restituiscono gli originali.



d'ordine del
SOTTOSEGRETARIO DI STATO


93





MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

POSIZIONE N. ...




DECRETO N. 4813

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il R.D. 30/12/1923, n. 2950-art. 99- "VISTO E REGISTRATO AL N. 563
e successive modificazioni; DEL CRONOLOGICO
Perugia II" 20 SET. 1980 29/5
- Visto il R.D. 31/8/1933, n. 1592;
- Visto il D.L. 27/5/1946, n. 534;
- Vista la legge 18/3/1958, n. 311;
- Vista la legge 26/1/1962, n. 16;
- Vista la legge 18/2/1963, n. 377;
- Vista la legge 5/12/1964, n. 1268;
- Visto il D.P.R. 5/6/1965, n. 749;
- Vista la legge 24/2/1967, n. 62;
- Visto il D.P.R. 28/12/1970, n. 1079;
- Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 117/1973 pubblicato, a norma dell'art. 30 della legge 11/3/1953 n. 87, nella G.U. n. 55 del 28/2/1973;
- Visto il D.L. 1/10/1973 n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30/11/1973 n. 766;
- Vista la legge 13/8/1979 n. 374 con cui è data sanatoria al D.L. 29/5/1979 n. 163 e le leggi di proroga 6/12/1979 n. 610, 20/3/1980 n. 75 e 16/5/1980 n. 175;
- Vista la circolare del Ministero della P.I. n. 48 del 20/2/1980, concordata con il Ministero del Tesoro, con cui si fa presente che l'interpretazione relativa al trattamento economico dei professori incaricati come previsto dall'art. 26 del D.L. 163/1979, potrà essere oggetto di un'apposita norma di interpretazione autentica;
- Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di "Anatomia ed Istologia Patologica" -corso raddoppiato- nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 1/4/1978 (prot. n. 16744) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. RIBACCHI Rodolfo;
- Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 30/11/1978 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 15/1/1979 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di "Anatomia ed Istologia Patologica" -corso raddoppiato- al Prof. RIBACCHI Rodolfo;
- Vista l'istanza prodotta in data 18/1/1979 con cui il Prof. RIBACCHI dichiara di voler trasferite a decorrere dall'anno accademico 1978/79, la propria posizione di stabilizzato, ricoperta presso altro Ateneo, nell'incarico di insegnamento di "Anatomia ed Istologia Patologica" -corso raddoppiato- propostogli presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;
- Visto il decreto n. 126 del 30/4/1980 del Libero Istituto Universitario di Medicina e Chirurgia L'Aquila, con cui si afferma che la qualifica di professore incaricato stabilizzato del Prof. RIBACCHI Rodolfo è trasferita da quell'Istituto Universitario all'Ateneo di Perugia, con decorrenza dal 18/1/1979, ai fini giuridici ed economici,



IL DIRETTORE
della Regione Regionale dello Stato



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota n.1772 del 3/4/1980;
Considerato che il nominato docente ha assunto servizio per il citato incarico in data 18/1/1979;

D E C R E T A

ART. 1 - Per l'anno accademico 1978/79 al Prof. RIBACCHI Rodolfo (libero docente confermato), nato il 17/7/1933, assistente ordinario presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 18/1/1979, l'incarico di insegnamento di "Anatomia ed Istologia Patologica" -corso raddoppiato- nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo con una retribuzione annua lorda di L.2.170.700 (par.443 - 2/3).

ART. 2 - A decorrere dalla citata data del 18/1/1979 al Prof. RIBACCHI è trasferita la stabilizzazione nell'incarico di insegnamento di "Anatomia ed Istologia Patologica" -corso raddoppiato- nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria.

Si fa riserva di disporre con successivo provvedimento, stante la possibilità enunciata nelle premesse, l'adeguamento del trattamento economico non appena in sede legislativa sarà approvata la normativa relativa alla completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo funzionale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul cap.n.4001 del bilancio del Ministero della P.I. per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, lì **28 GIU. 1980**



IL RETTORE

(Prof. Giancarlo Dozza)

Riunione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 1981
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione
si approva

Omissis

"Il Consiglio dei Ministri, udita la relazione del Ministro della pubblica istruzione, delibera ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) che debbono aver corso i decreti rettoriali dell'Università degli studi di Perugia nn. 4813, 4814, 4815, 4816 e 4817 in data 28 giugno 1980, concernenti il conferimento per gli anni accademici 1979 - 1980 e 1978 -1979 di incarichi di insegnante per materie raddoppiate presso l'Ente ospedaliero di Terni".

Omissis

IL PRESIDENTE: Spadolini
IL SEGRETARIO: Compagna

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 28 agosto 1981


IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO E DEL
COORDINAMENTO LEGISLATIVO





MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

POSIZIONE N




DECRETO N. 4814

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il R.D. 30/12/1923, n.2960 -art.99- "VISTO E REGISTRATO AL N. 564 DEL CRONLOGICO. Perugia II 29/8 1980"
- Visto il R.D. 31/8/1933, n.1592;
- Visto il D.L. 27/5/1946, n.534;
- Vista la legge 18/3/1958, n.311;
- Vista la legge 26/1/1962, n.16;
- Vista la legge 18/2/1963, n.377;
- Vista la legge 5/12/1964, n.1268;
- Visto il D.P.R. 5/6/1965, n.749;
- Vista la legge 24/2/1967, n.62;
- Visto il D.P.R. 28/12/1970, n.1079;
- Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n.11/1973 pubblicato, a norma dell'art.30 della legge 11/3/1953 n.87, nella G.U. n.55 del 28/2/1973;
- Visto il D.L. 1/10/1973 n.580, convertito con modificazioni nella legge 30/11/1973 n.766;
- Vista la legge 13/8/1979 n.374 con cui è data sanatoria al D.L. 29/5/1979 n.163 e le leggi di proroga 6/12/1979 n.610, 20/3/1980 n.75 e 16/5/1980 n.175;
- Vista la circolare del Ministero della P.I. n.48 del 20/2/1980, concordata con il Ministero del Tesoro, con cui si fa presente che l'interpretazione relativa al trattamento economico dei professori incaricati come previsto dall'art.26 del D.L. 163/1979, potrà essere oggetto di una apposita norma di interpretazione autentica;
- Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di "Radiologia" -corso raddoppiato- (semestrale) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 25/2/1978 (prot.N.12567) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. FIUMICELLI Aligi;
- Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 18/1/1979 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 16/3/1979 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di "Radiologia" -corso raddoppiato- (semestrale) al Prof. FIUMICELLI Aligi;
- Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della P.I. con nota 25/9/1979;



IL DIRETTORE
 della Regione Regionale dello Stato
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Prof. G. ...)



D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al Prof. FIUMICELLI Aligi (lib.doc.conf.) nato il 31/5/1926, assistente di ruolo presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 19/1/1979 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di "Radiologia" -corso raddoppiato- (semestrale) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di L.2.170.700 (par.443 - 2/3), dal 19/1/1979 al 30/6/1979.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si fa riserva di disporre con successivo provvedimento, stante la possibilità enunciata nelle premesse, l'adeguamento del trattamento economico non appena in sede legislativa sarà approvata la normativa relativa alla completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo funzionale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul cap.n.4001 del bilancio del Ministero della P.I. per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, lì **28 GIU. 1980**



IL DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Dozza)



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


POSIZIONE N. ...

01741 - 2380 CL. 565

DECRETO N. 4815

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il R.D. 30/12/1923, n.2960-art.99- "VISTO E REGISTRATO AL N. 565 DEL CRONOLOGICO. Perugia 13 SET. 1980"
- Visto il R.D. 31/8/1933, n.1592;
- Visto il D.L. 27/5/1946, n.534;
- Vista la legge 18/3/1958, n.311;
- Vista la legge 26/1/1962, n.16;
- Vista la legge 18/2/1963, n.377;
- Vista la legge 5/12/1964, n.1268;
- Visto il D.P.R. 5/6/1965, n.749;
- Vista la legge 24/2/1967, n.62;
- Visto il D.P.R. 28/12/1970, n.1079;
- Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n.11/1973 pubblicato, a norma dell'art.30 della legge 11/3/1953 n.87, nella G.U. n.55 del 28/2/1973;
- Visto il D.L. 1/10/1973 n.580, convertito con modificazioni nella legge 30/11/1973 n.766;
- Vista la legge 13/8/1979 n.374 con cui è data sanatoria al D.L. 29/5/1979 n.163 e le leggi di proroga 6/12/1979 n.610, 20/3/1980 n.75 e 16/5/1980 n.175;
- Vista la circolare del Ministero della P.I. n.48 del 20/2/1980, concordata con il Ministero del Tesoro, con cui si fa presente che l'interpretazione relativa al trattamento economico dei professori incaricati, come previsto dall'art.26 del D.L. 163/1979, potrà essere oggetto di un'apposita norma di interpretazione autentica;
- Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1979/80 dell'incarico di insegnamento di "Radiologia" -corso raddoppiato- (semestrale) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 21/3/1979 (prot.n.14736) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. FIUMICELLI Aligi;
- Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 2/5/1979 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7/5/1979 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1979/80 dell'incarico d'insegnamento di "Radiologia" -corso raddoppiato- (semestrale) al Prof. FIUMICELLI Aligi;
- Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della P.I. con nota n.2896 dell'8/8/1979;


 IL DIRETTORE
 Della Ragioneria Regionale dello Stato
 PRIMO PRESIDENTE
 (Dott. ...)
 Corte dei Conti Perugia


DECRETA

Per l'anno accademico 1979/80 al Prof. FIUMICELLI Aligi (lib.doc.conf.) nato il 31/5/1926, assistente di ruolo presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 1/11/1979 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di "Radiologia" -corso raddoppiato- (semestrale) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di L.2.170.700 (par. 442 ...)

Si fa riserva di disporre con successivo provvedimento, stante la possibilità enunciata nelle premesse, l'adeguamento del trattamento economico non appena in sede legislativa sarà approvata la norma-tiva relativa alla completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo funzionale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul cap.n.4001 del bilancio del Ministero della P.I. per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, lì **28 GIU. 1980**



IL RETTORE


(Prof. Giancarlo Dozza)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Dozza', written over the typed name.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

POSIZIONE N.



DECRETO N. 1816

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il R.D. 31/8/1933, n.1592
e successive modificazioni;

Visto il D.L. 27/5/1946, n.534;

Vista la legge 18/3/1958, n.311;

Vista la legge 26/1/1962, n.16;

Vista la legge 18/2/1963, n.377;

Vista la legge 5/12/1964, n.1268

Visto il D.P.R. 5/6/1965, n.749;

Vista l-a legge 24/2/1967, n.62;

Visto il D.P.R. 28/12/1970, n.1079;

Visto il D.L. 1/10/1973, n.580 convertito con modificazioni nella legge
30/11/1973, n.766;

Vista la legge 14/4/1977, n.112;

Vista la legge 13/8/1979 n.374, con cui è data sanatoria al D.L. 29/5/1979
n.163 e le leggi di proroga 6/12/1979 n.610, 20/3/1980 n.75 e 16/5/
1980 n.175;

Vista la circolare del Ministero della P.I. n.48 del 20/2/1980, concordata
con il Ministero del Tesoro, con cui si fa presente che l'interpreta-
zione relativa al trattamento economico dei professori incaricati, co-
me previsto dall'art.26 del D.L. 163/1979, potrà essere oggetto di
una apposita norma di interpretazione autentica;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico
1979/80 dell'incarico d'insegnamento di "Farmacologia" -corso raddop-
piato- nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 16/3/
1979 (prot.n.14102) nel termine prescritto dal relativo avviso di
vacanza dal Prof. TRABUCCHI Marco;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in
data 2/5/1979 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7/5/
1979 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1979/80 dell'in-
carico d'insegnamento di "Farmacologia" -corso raddoppiato- al Prof.
TRABUCCHI Marco;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della P.I. con nota n.2896 del
8/8/1979;

Considerato che il nominato docente quale assistente di ruolo percepisce una
retribuzione corrispondente al par.317 -2° a.b.;

D E C R E T A



Per l'anno accademico 1979/80 al Prof. TRABUCCHI Marco, nato il 23/
6.1946, (cultore della materia), assistente di ruolo presso l'Ateneo di
Milano, è conferito, a decorrere dal 1/11/1979, presso questa Università,
l'incarico d'insegnamento di "Farmacologia" -corso raddoppiato- nella Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia, con trattamento economico di incaricato
esterno subordinatamente al collocamento in congedo dalla qualifica di as-
sistente ordinario, ai sensi dell'art.10 della legge 26/1/1962, n.16.

Al nominato docente compete per il citato incarico di insegnamento

"VISTO E REGISTRATO AL N. 566 29/12
DEL CRONOLOGICO
Perugia" 13 SET 1980

IL DIRETTORE
della Regione Regionale dello Stato "

PRIMO DIRIGENTE
(dot. C. Microni)



pensionabile annuo lordo di L.770.400, l'assegno differenziale annuo lordo di L.229.600 pari alla differenza tra l'assegno pensionabile annuo lordo di L.1.000.000 spettante al medesimo quale assistente di ruolo e quello di L.770.400 attribuito al medesimo quale incaricato, la somma di L.25.000 m.l. (legge 1977/n.112), oltre gli altri assegni di legge/

Si fa riserva di disporre con successivo provvedimento, stante la possibilità enunciata nelle premesse, l'adeguamento del trattamento economico non appena in sede legislativa sarà approvata la normativa relativa alla completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo funzionale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul cap.n.4001 del bilancio del Ministero della P.I. per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, lì **28 GIU. 1980**




IL RETTORE
(Prof. Giancarlo Dozza)



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

POSIZIONE N.



DECRETO N. 4817

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il R.D. 30/12/1923, n.2960-art.99-
e successive modificazioni;

Visto il R.D. 31/8/1933, n.1592;

Visto il D.L. 27/5/1946, n.534;

Vista la legge 18/3/1958, n.311;

Vista la legge 26/1/1962, n.16;

Vista la legge 18/2/1963, n.377;

Vista la legge 5/12/1964, n.1268;

Visto il D.P.R. 5/6/1965, n.749;

Vista la legge 24/2/1967, n.62;

Visto il D.P.R. 28/12/1970, n.1079;

Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n.11/1973
pubblicato, a norma dell'art.30 della legge 11/3/1953 n.87, nella
G.U. n.55 del 28/2/1973;

Visto il D.L. 1/10/1973 n.580, convertito con modificazioni nella legge
30/11/1973 n.766;

Vista la legge 13/8/1979 n.374 con cui è data sanatoria al D.L. 29/5/1979
n.163 e le leggi di proroga 6/12/1979 n.610, 20/3/1980 n.75 e 16/5/
1980 n.175;

Vista la circolare del Ministero della P.I. n.48 del 20/2/1980, concordata
con il Ministero del Tesoro, con cui si fa presente che l'interpreta-
zione relativa al trattamento economico dei professori incaricati co-
me previsto dall'art.26 del D.L. 163/1979, potrà essere oggetto di
un'apposita norma di interpretazione autentica;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico
1979/80 dell'incarico d'insegnamento di "Clinica Psichiatrica" -corso
raddoppiato- (semestrale) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia pro-
dotta in data 23/3/1979 (prot.n.14945) nel termine prescritto dal re-
lativo avviso di vacanza dal Prof. BERGONZI Paolo;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in
data 2/5/1979 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7/5/
1979 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1979/80 dell'in-
carico d'insegnamento di "Clinica Psichiatrica" -corso raddoppiato-
(semestrale) al Prof. BERGONZI Paolo;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l'Università Cattolica del S. Cuore in data 22/11/1979 e dalla Facol-
tà di Medicina e Chirurgia di questa Università in data 19/11/1979
con cui si riconosce la possibilità del contemporaneo esercizio de-
gli uffici di assistente ordinario in quell'Ateneo e di professore
incaricato in questa sede al nominato docente;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della P.I.
dell'8/8/1979;

"VISTO E REGISTRATO AL N. 567
DEL CRONOLOGICO.
Perugia 9-050-1980

29
14



IL DIRETTORE
della Regione Regionale dello Stato "

IL PRIMO DIRIGENTE

[Handwritten signature]

CORTE DEI CONTI
PERUGIA
con nota n. 2896
- 0. SET. 1980

Prot. N. 106

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1979/80 al Prof. BERGONZI Paolo (lib.doc. conf.) nato il 15/5/1938, assistente ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del S.Cuore in Roma, è conferito, a decorrere dall'1/11/1979 presso questa Università, l'in carico d'insegnamento di "Clinica Psichiatrica" -corso raddoppiato- (semestrale) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di L.2.170.700 (par.443 - 2/3) dal 1/11/1979 al 30/6/1980.

Si fa riserva di disporre con successivo provvedimento, stante la possibilità enunciata nelle premesse, l'adeguamento del trattamento economico non appena in sede legislativa sarà approvata la normativa relativa alla completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo funzionale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul cap.N.4001 del bilancio del Ministero della P.I. per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, lì **28 GIU 1980**



IL RETTORE

(Prof. Giancarlo Dozza)

Deliberazione n. 1132

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 26 febbraio 1981

Visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia in data 28 giugno 1980, nn. 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, concernenti il conferimento dell'incarico di insegnante, per materie raddoppiate, presso l'Ente ospedaliero di Terni, rispettivamente, al Prof. RIBACCHI Rodolfo per l'anatomia ed istologia patologica anno accademico 1978/79, al Prof. FIUMICELLI Aligi, per la radiologia anno accademico 1978/79, al Prof. FIUMICELLI Aligi, per la radiologia nell'anno accademico 1979/80, al Prof. TRABUCCHI Marco, per la farmacologia nell'anno accademico 1979/80, al Prof. BERGONZI Paolo per la clinica psichiatrica nell'anno accademico 1979/80;

vista la nota in data 28 luglio 1980, n. 28601, diretta alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, con la quale il Rettore della predetta Università, considerato che la situazione dei provvedimenti predetti riflette questioni già il

lustrate con la precedente corrispondenza, richiama

il contenuto delle rettorali n. 12227 del 14 marzo

1977, n. 17920 del 12 aprile 1978 e n. 14884 del 23

marzo 1979 e chiede, tra l'altro, di promuovere la

pronuncia della Sezione del controllo;

vista la relazione del Consigliere dirigente

la Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria

del 30 dicembre 1980;

vista l'ordinanza del 4 febbraio 1981, con la

quale il Presidente della Corte dei conti ha convoca

to la Sezione del controllo per l'adunanza odierna,

e le ha deferito la pronuncia sull'ammissione al vi-

sto e conseguente registrazione dei decreti sopra in-

dicati;

vista la nota del 4 febbraio 1981, con la qua-

le è stata data comunicazione della predetta ordina-

za al Ministero della pubblica istruzione, al Mini-

stero del tesoro ed all'Università degli studi di Pe-

rugia;

visto l'art. 24 del T.U. di leggi sulla Corte

dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214,

nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 mar-

zo 1953, n. 161;

udito il relatore, consigliere Prof. Salvatore

BUSCEMA;

non intervenuti i rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

ritenuto in

F. A. T. T. O.

Sono pervenuti alla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria i sottoelencati decreti, con i quali il Rettore della Università degli Studi di Perugia ha conferito, per l'anno accademico per ognuno indicato, incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per materie raddoppiate con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni.

Trattasi dei seguenti provvedimenti:

n. 4813 del 28.6.1980 - RIBACCHI Rodolfo - Anatomia ed istologia patologica - A.A. 1978/79;

n. 4814 del 28.6.1980 - FIUMICELLI Aligi - Radiologia - A.A. 1978/79;

n. 4815 del 28.6.1980 - FIUMICELLI Aligi - Radiologia - A.A. 1979/80;

n. 4816 del 28.6.1980 - TRABUCCHI Marco - Farmacologia - A.A. 1979/80;

n. 4817 del 28.6.1980 - BERGONZI Paolo - Clinica Psichiatrica - A.A. 1979/80.

Con gli atti sopra indicati viene prorogato per gli anni accademici 1978/79 e 1979/80 l'insegnamento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di alcune materie fondamentali del II e III biennio del corso di laurea di cui trattasi, realizzato mediante sdoppiamento delle stesse con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni, in prosecuzione di iniziative già adottate nei precedenti anni accademici.

Come è già noto la Sezione del controllo ha finora sempre ricusato il visto e la conseguente registrazione ai decreti con i quali, in passato, erano stati conferiti analoghi incarichi di insegnamento; i decreti rettorali di incarico sono stati, poi, registrati con riserva, previa deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e sulla base degli stessi i relativi titolari sono stati successivamente stabilizzati nell'insegnamento delle rispettive materie.

In data 20 settembre 1980 è pervenuta alla predetta Delegazione la nota n. 28601 datata 28 luglio 1980, con la quale il Rettore dell'Università di Perugia — nel presupposto che i decreti in esame hanno identico contenuto di quelli adottati negli anni precedenti e, dopo aver fatto richiamo alle argomentazioni svolte in quelle occasioni, — ha chiesto che nell'esame degli atti sopra indicati sia applicata la procedura prevista dall'art. 24 del T.R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dallo
art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161".

Esaminati gli atti per quanto attiene ogni al
tro, possibile profilo generale di legittimità, la De
legazione ha riscontrato che gli stessi appaiono con
formi a legge, fatto salvo, ovviamente, l'aspetto re
lativo al dislocamento dell'insegnamento in altra se
de; situazione questa identica a quelle già censura
te dalla Sezione del controllo per gli anni preceden
ti, come sopra richiamato.

Poichè il Rettore dell'Università con la dian
zi citata nota, ha già espresso l'avviso dell'Ammini
strazione in ordine alla situazione giuridica dei
provvedimenti in esame, il Consigliere dirigente la
Delegazione predetta ha trasmesso gli atti al Presi
dente della Corte dei conti per il deferimento della
Sezione del controllo, ai sensi dell'art. 24, 2° com
ma, del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 richiamato.

Il Presidente della Corte dei conti ha convoca
to la Sezione del controllo per l'odierna adunanza,
con ordinanza del 4 febbraio 1981, portata in pari
data a conoscenza del Ministero della pubblica istru
zione, dell'Università degli studi di Perugia e del
Ministero del tesoro.

Il Ministro della pubblica istruzione ha fatto

pervenire alla Sezione la nota n. 429 del 16 febbraio 1981, con la quale, richiamati i precedenti, sostiene quanto segue: "Deve ritenersi che, una volta intervenuta la registrazione con riserva degli incarichi sdoppiati, si vengono a consolidare gli sdoppiamenti stessi, della cui sussistenza si è venuta gradualmente riconoscendo la necessità".

"Definitivamente, acquisita, quindi, a seguito della registrazione con riserva, tale situazione di sdoppio, ne discende che l'efficacia dei decreti rettorali così registrati, deve permanere fino a quando sussistano i presupposti obiettivi che hanno indotto ad attivare gli sdoppiamenti: mentre, cioè, per la parte relativa al conferimento dei singoli incarichi - se non stabilizzati - l'efficacia della registrazione ha validità annuale, per la parte, invece, che riguarda gli sdoppiamenti in sé, l'efficacia stessa mantiene tutta la validità fino a quando permangono i presupposti di cui sopra".

Gli sdoppiamenti, pertanto, dovrebbero continuare ad essere attivati sino a che sia comprovato il perdurare delle necessità per le quali gli stessi sono stati concessi".

"Sembrirebbe, quindi, che anche per i decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 28

giugno 1980 nn. 4813, 4814, 4815, 4816 e 4817, non possa sussistere, ormai, più alcun ostacolo acchè venga ammesso al visto e alla registrazione .

All'adunanza odierna non sono intervenuti i rappresentanti dell'Amministrazione.

Considerato in

D I R I T T O

I provvedimenti sottoposti all'esame della Sezione presentano gli stessi vizi di legittimità che hanno condotto alla ricusazione del visto ai decreti indicati nelle deliberazioni n. 708 del 22 luglio 1976, n. 772 del 21 aprile 1977, n. 783 del 13 giugno 1977, n. 823 del 1° novembre 1977, n. 873 del 18 maggio 1978, n. 928 del 7 dicembre 1978, n. 943 del 1° febbraio 1979, n. 991 del 28 giugno 1979, n.995 del 4 ottobre 1979.

I motivi di diritto contenute nelle predette deliberazioni a sostegno delle relative determinazioni si intendono e vengono qui integralmente riprodotti. In particolare va ribadito che la ragione di fondo che non ha consentito - e non consente tuttora - di ammettere al visto i decreti relativi al conferimento di incarichi di insegnamento in sede diversa da quella dell'Ateneo, consiste nell'avvenuta violazione della norma contenuta nel 3° comma dell'art. 10

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, là dove è fatto divieto di istituire nuovi corsi di insegnamento, oltre che nuovi corsi di laurea, distaccati in sede diversa da quella propria dell'Università.


In presenza di un siffatto, sostanziale, vizio di illegittimità, i provvedimenti deferiti oggi allo esame del Collegio, risultano non conformi a legge.

Quanto alle argomentazioni addotte dal Ministero della pubblica istruzione, poichè sono le stesse contenute in precedenti memorie e ritenute di già infondate da questa Sezione, esse non possono non essere disattese.

P. Q. M.

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione ai decreti indicati in epigrafe.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



SEZIONI RIUNITE

SEGRETARIA

n. ~~38~~/S.R./E

- Pronunzia sul rifiuto del visto e la conseguente registrazione dei decreti del Ministro per i Trasporti nn.2193 e 2194 in data 4 agosto 1979 e 2292 in data 19 settembre 1979, concernenti bandi di concorso per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio di categoria dei dipendenti della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

39/SRE

- Pronunzia sul rifiuto del visto e la conseguente registrazione della deliberazione n. 25 in data 31 ottobre 1979 emessa dal Direttore del Servizio del Personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato concernente il bando di concorso interno a 22 posti di Ispettore principale - Ispettore del ruolo "altre specializzazioni".

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 24 giugno 1981

ooo

Visti i decreti n.2292 in data 19 settembre 1979 , n.2193 e n.2194 in data 4 agosto 1979, con i quali il Ministro per i trasporti ha, rispettivamente, modificato la composizione della commissione esaminatrice del concorso interno di cui al bando n. 2195 del 4 agosto 1979, relativo all'accertamento professionale per il passaggio dalla terza alla quarta categoria del personale ferroviario - profilo professionale macchinisti - e ha indetto i concorsi per il passaggio dalla sesta alla settima categoria - profilo professionale ispettore capo aggiunto - e dalla terza alla quarta categoria - profilo professionale capo treno;

vista la deliberazione n. 1039, adottata dalla Corte dei conti in Sezione di controllo nell'adunanza del 21 febbraio 1980 con la quale sono stati ricusati

il visto e la registrazione ai suindicati decreti ministeriali;

vista la comunicazione del Ministro dei trasporti n.13/9252 del 19 dicembre 1980, corredata dell'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta dell'11 dicembre 1980 - udita la relazione del Ministro dei trasporti - ha deliberato, ai sensi dell'art. 25 - secondo comma - del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214, che i menzionati decreti del predetto Ministro in data rispettivamente del 4 agosto e 19 settembre 1979 debbano aver corso;

visto l'art. 1, n.11 R.D. 14 novembre 1901, n.466 ;

udita la relazione del Consigliere Mario Corazzini;

rilevato che - secondo l'espressione testuale dello art. 25, secondo comma , del T.U. 12 luglio 1934, n.1214- se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sessioni riunite, "qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva";

considerato che ai fini del riconoscimento della
cessione o meno della causa di rifiuto alla registra-
zione degli atti di cui trattasi e altresì ai fini del
referto al Parlamento, di cui agli articoli 26 e 41
del suddetto T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, è necessa-
rio acquisire la relazione fatta dal Ministro dei tra-
porti al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1,
n. 11, R.D. 14 novembre 1901 n.466, relazione di cui
è cenno nella delibera dello stesso Consiglio dei Mi-
nistri in data 11 dicembre 1980

ORDINA

al Presidente del Consiglio dei Ministri la presenta-
zione della suddetta relazione.

IL PRESIDENTE



SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 24 giugno 1981

ooo

Vista la deliberazione n.25 in data 31 ottobre 1979 del Direttore del Servizio Personale della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la quale è stato indetto un concorso interno per esami a 22 posti di ispettore principale ed ispettore, ruolo " altre specializzazioni", in conto delle disponibilità organiche esistenti alla data del 31 dicembre 1977;

vista la deliberazione n. 1064, adottata dalla Corte dei conti in Sezione di controllo nell'adunanza del 22 maggio 1980 con la quale è stato ricusato il visto e la registrazione alla suindicata deliberazione;

vista la comunicazione del Ministro dei trasporti n. 13/9252 del 19 dicembre 1980, corredata dell'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta dell'11 dicembre 1980, ha deliberato, ai sensi

dell'art. 25 - secondo comma - del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214, che la deliberazione emessa dal Direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle FF.SS. in data 31 ottobre 1979 n. 25 debba aver corso;

visto l'art. 1, n. 11 , R.D. 14 novembre 1901, n.466;
udita la relazione del Consigliere Mario Corazzini ;
rilevato che - secondo l'espressione testuale dello art. 25, secondo comma, del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 - se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, "qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva";

considerato che ai fini del riconoscimento della cessazione o meno della causa di rifiuto alla registrazione degli atti di cui trattasi e altresì ai fini del referto al Parlamento , di cui agli articoli 26 e 41 del suddetto T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, è necessario acquisire la relazione fatta dal Ministro dei trasporti al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, n.11 , R.D. 14 novembre 1901 n. 466, relazione di cui è cenno nella delibera del

lo stesso Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 1980

ORDINA

al Presidente del Consiglio dei Ministri la presentazione
della suddetta relazione.

IL PRESIDENTE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO



CORTE DEI CONTI

Segretariato Generale

N.º TRAS-30

R O M A

Risposta al Foglio del 7/VII/81
N.º 38 e 39/S.R/E



OGGETTO Rifiuto del visto e conseguente registrazione dei decreti ministeriali N.2193 e 2194 del 4.VII.1979 e n.2292 del 19.IX.1979 nonchè della deliberazione del direttore del Servizio personale FF.SS. n.25 del 31.X.1979.-

A seguito delle ordinanze emesse da codesta Corte a Sezioni riunite nell'adunanza del 24 giugno 1981 in ordine all'argomento in oggetto, si trasmettono copie autentiche delle relazioni svolte dal Ministro dei trasporti Formica nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 1980.

d'ordine del
SOTTOSGREGARIO DI STATO

Sig. Presidente del Consiglio
dei Ministri

Richiesta avvio procedura registrazione
in riserva. M.M. 2193 e 2194 del 4.8.1979 e
N. 2292 del 19.9.1979.

Nell'adunanza del 21 febbraio 1980, la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha deliberato di recusare il visto e la conseguente registrazione ai decreti ministeriali n. 2193 e 2194, ambedue del 4 agosto 1979, nonché n. 2292 del 19 settembre 1979, concernenti i bandi di concorso, rispettivamente, per l'accertamento professionale ai fini del passaggio dalla 6^a alla 7^a categoria "profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto", dalla 3^a alla 4^a categoria "profilo professionale di Capo Treno" e dalla 3^a alla 4^a categoria "profilo professionale Macchinista", dei dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Circa la posizione assunta dall'Organo di controllo, ed i riflessi giuridici ed operativi che ne conseguono, si fa presente quanto segue:

— gli anzidetti concorsi sono stati indetti in applicazione della nuova normativa introdotta dall'art. 10 della legge 6.2.1979, n. 42, la quale, per la parte attinente alla progressione di carriera del personale ferroviario, ha innovato in modo sostanziale a tutte le disposizioni contenute nello Stato Giuridico del personale stesso (legge 26.3.1958, n. 425 e successive modificazioni). La legge 42/1979 ha infatti soppresso i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e per concorso interno, sostituendoli con il sistema degli accertamenti professionali;

— nel determinare la composizione delle Commissioni esaminatrici per gli accertamenti professionali disposti con i citati decreti ministeriali, l'Azienda ferroviaria ha quindi ritenuto inoperante anche la

normativa di cui all'art. 78 dell'anzidetto Stato Giuridico, riguardante la composizione delle precedenti "Commissioni di avanzamento". Tale norma - così come modificata dall'art. 23 della legge 660/1967 - prevedeva la partecipazione dei rappresentanti dei personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed unitario maggiormente rappresentative;

- siffatta impostazione dell'Azienda ferroviaria non è stata condivisa dall'Organo di controllo, il quale ha espresso l'avviso che il disposto della legge 425/1958 e successive modificazioni, resti pienamente operante per le disposizioni non espressamente abrogate dalla nuova normativa o chiaramente incompatibili con la stessa, ivi compresa, quindi, la parte relativa alla composizione delle anzidette Commissioni. Per tale ragione, non ha ritenuto conformi a legge i provvedimenti relativi ai bandi di concorso in principio indicati e ne ha quindi ricusato il visto e la registrazione;

- la pronuncia della Corte dei Conti ha determinato l'inefficacia sia di detti provvedimenti, sia degli atti ad essi collegati, vale a dire la nomina dei vincitori dei concorsi e la loro ammissione nel nuovo profilo professionale. Tali atti hanno peraltro già avuto esecuzione, atteso che il controllo esercitato dalla Corte sull'Azienda ferroviaria è successivo ed avviene, di fatto, dopo che i provvedimenti sottoposti al controllo stesso hanno esplicato i loro effetti;

- in sostanza, la mancata registrazione dei ripetuti provvedimenti comporterebbe l'immediato ripristino dei vincitori dei concorsi nei profili professionali di provenienza, e, conseguentemente, la privazione del trattamento economico già acquisito;

- sul piano operativo, tale circostanza arrecherebbe un irreparabile pregiudizio all'Azienda che rischierebbe di vedere paralizzati settori vitali dell'esercizio ferroviario, in quanto la carenza di per-

zonale appartenente ai profili professionali intrecciati renderebbe di fatto impossibile provvedere alle relative incumbenze. Non va dimenticata la decisa reazione che sicuramente si registrerebbe da parte del personale interessato, con ulteriori, immaginabili ripercussioni di grave entità sul servizio ferroviario.

Si aggiunge che, sulla questione, è stato anche rivolto apposito quesito al Consiglio di Stato e che è stato presentato un disegno di legge, già approvato dal Senato ed assegnato il 17 giugno u.s. alla X Commissione della Camera dei Deputati, tendente a modificare la composizione di tutti gli organi collegiali dell'Azienda ferroviaria nella quale non sarà più prevista la partecipazione dei rappresentanti del personale; in linea con tale indirizzo, l'art. 2 del disegno di legge stabilisce espressamente la soppressione dell'art. 23 della richiamata legge 658/1967.

Peraltro, sia un'eventuale accoglimento della tesi aziendale da parte del Consiglio di Stato, sia l'emanazione della nuova norma legislativa testè illustrata, non potranno che dispiegare i loro effetti per il futuro, mentre, per assicurare la continuità e la regolarità del servizio ferroviario, è assolutamente indispensabile, ad avviso di questa sede, il mantenimento integrale degli effetti già prodotti dagli atti ricusati dall'Organo di controllo.

Sig. Presidente del Consiglio
dei Ministri

**Richiesta avvio procedura registrazione
con riserva. Deliberazione P.S. n. 25 del 31.10.'79.**

Nell'adunanza del 22 maggio 1980, la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione alla Deliberazione n. 25 del 31.10.1979, emessa dal Direttore del Servizio Personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, e relativa al bando di concorso interno a 22 posti di Ispettore Principale - Ispettore del ruolo "altre specializzazioni"

Circa la posizione assunta dall'Organo di controllo, ed i riflessi che ne conseguono sul piano giuridico ed operativo, si fa presente quanto segue:

Il concorso sopra citato consente l'accesso alla carriera direttiva mediante avanzamento alle qualifiche ferroviarie di Ispettore Principale - Ispettore, con decorrenza 1° gennaio 1978. Esso è stato perciò indetto in base alle norme all'epoca vigenti, e precisamente ai sensi dell'art. 62 dello Stato giuridico del personale ferroviario (legge 26.3.1958, n. 425 e successive modificazioni), relativo alla disciplina delle promozioni mediante concorsi per esami, e degli artt. 16 e 111 del D.P.R. 20.12.1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) riguardanti, il primo, la nozione di direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto, e il secondo le disposizioni transitorie sulle anzianità minime di servizio necessarie per i diversi avanzamenti e passaggi di carriera. Il concorso stesso è l'ultimo per l'accesso alla carriera direttiva in base a detta normativa, che è stata completamente modificata, per quel che riguarda i sistemi di avanzamento del personale ferroviario, dalla legge 6.2.1979, n. 43;

- il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei Conti viene motivato con l'argomentazione che il concorso avrebbe dovuto essere bandito per "singoli Servizi", in corrispondenza della relativa ripartizione dei ruoli del personale direttivo e che, pertanto, la percentuale di un sesto dei posti disponibili, prevista dal richiamato D.P.R. 1077/1970, avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alle vacanze determinatesi nell'ambito di ciascun Servizio. Correlativamente, l'Azienda avrebbe dovuto attribuire ai Servizi medesimi i posti così individuati, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 della legge 29.10.1971, n.880 e del D.M. 29.5.73, n.9949, riguardanti, rispettivamente, la determinazione delle dotazioni organiche del personale ferroviario, e la ripartizione per Servizio e per specializzazione professionale, dei ruoli organici delle qualifiche direttive inferiori a primo dirigente;
- i tre identici bandi di concorso emanati in precedenza, per l'avanzamento alla carriera direttiva con decorrenza rispettivamente 1°1.1975, 1°1.1976 e 1°1.1977, come pure il D.M. 696/1973, relativo all'accantonamento, effettuato in forma globale, dei 22 posti di cui al provvedimento ora ricusato, erano stati ammessi a registrazione dalla Corte dei Conti, facendo sorgere nell'Azienda F.S. la presunzione di legittimità del provvedimento stesso;
- trattandosi di atto che - come tutti quelli emanati dalle F.S. - è soggetto a riscontro successivo da parte della Corte dei Conti, il ripetuto bando di concorso è stato portato ad esecuzione, con lo svolgimento delle relative prove, scritte ed orali;
- il ripristino della situazione precedente arrecherebbe rilevante pregiudizio all'Azienda ferroviaria, sia per il danno erariale derivante dagli oneri già sopportati per le procedure concorsuali, sia per le gravi conseguenze, sul piano operativo, della persistente carenza di personale nei profili professionali interessanti, sia, infine, per la decisa reazione che sicuramente si registrerebbe da parte dei concorrenti, che vedrebbero inaspettatamente vanificate le prove già sostenute e si troverebbero inopinatamente discriminati rispetto ai colleghi che hanno partecipato ai tre precedenti, identici concorsi sopra ricordati.

:Registrazione con riserva dei DD.MM. 2193 e 2194 del 4.8.79 e D.M. 2292 del 19.9.79 e della deliberazione n. 25 del 31.10.79 del direttore del servizio personale delle F.S.


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Ufficio giuridico e del coordinamen-
to legislativo
R O M A

La Corte dei Conti, che era stata invitata a procedere alla registrazione dei provvedimenti indicati in oggetto, secondo la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 1980, di cui alla lettera n.05014-5/10.3.12 del 1° agosto 1980, ha fatto conoscere che per potere dar corso ai succitati provvedimenti occorre che l'attuale Gabinetto confermi la delibera adottata dal precedente, nella citata data del 29 luglio 1980

Si prega, pertanto, codesta Presidenza di voler includere nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri l'esame dei provvedimenti di che trattasi, già trasmessi con le note del 9 e 11 luglio 1980 di cui, ad ogni buon fine, si acclude copia.

I L M I N I S T R O

F. G. Sparminca



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Roma, 1° agosto 1980

15

AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Gabinetto

R O M A

N.° 05014-5/10.3.12

Resposta al Foglio del

N.°

OGGETTO: Richiesta di registrazione con riserva di decreti ministeriali e di deliberazione del direttore del Servizio personale delle Ferrovie.

Per gli ulteriori adempimenti di competenza di questo Dicastero, si trasmette copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio scorso, relative ai decreti ed alla delibera indicati in oggetto.

Per l'ordine del
SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1980
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro dei trasporti:
si approva _____

Omissis

Il Consiglio dei Ministri, udita la relazione del Ministro dei trasporti, delibera ai sensi dell'art.25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti (approvato con R.D.12 luglio 1934, n.1214) che debbano aver corso i decreti ministeriali nn.2193 e 2194, in data 4 agosto 1979, nonché n.2292, in data 19 settembre 1979, concernenti bandi di concorso per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio di categoria, dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".

Omissis

IL PRESIDENTE: F/to Cossiga
IL SEGRETARIO: F/to Bressani

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 1° agosto 1980



IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO E DEL
COORDINAMENTO LEGISLATIVO



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO
ATT. DEL MINISTERO DEI TRASPORTI31/6 di P/lo

A S.E. il Presidente della

Corte dei conti

S E D E

Oggetto: Registrazione con riserva dei decreti del Ministro per i Trasporti n. 2193 e n. 2194 in data 4 agosto 1979 e n. 2292 in data 19 settembre 1979.

Ad integrazione della nota del Ministro per i Trasporti n. F.P. 13/9252 del 19.12.1980, inviata all'E.V. Ill.ma con foglio n. 1321/6 in data 24 dicembre 1980, si trasmette l'estratto della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11 dicembre 1980, in ordine alla registrazione, ai sensi dell'art. 25 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 dei DD.MM. nn. 2193 e 2194, in data 4 agosto 1979, nonchè n. 2292, in data 19 settembre 1979, concernenti bandi di concorso per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio di categoria, dei dipendenti dell'Azienda F.S. (visto ricusato con deliberazione n. 1039 del 21 febbraio 1980).

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL CONTROLLO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 1980
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro dei trasporti;
si approva

Omissis

"Il Consiglio dei Ministri, udita la relazione del Ministro dei trasporti, delibera, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) che debbano aver corso i decreti ministeriali nn. 2193 e 2194, in data 4 agosto 1979, nonché n. 2292, in data 19 settembre 1979, concernenti bandi di concorso per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio di categoria, dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".

Omissis

IL PRESIDENTE: F.to Forlani
IL SEGRETARIO: F.to Radi

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 13 dicembre 1980

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO E DEL
COORDINAMENTO LEGISLATIVO

[Handwritten signature]

*Ministero dei Trasporti*

GABINETTO

UFFICIO DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTIS E D EN.º F.P. 13/9252Risposta al N.º

OGGETTO DD.MM. 2292/1979, 2193/1979,
2194/1979. Deliberazione del Diret-
tore del Servizio Personale F.S. 25/
P.8.1.4 del 31.10.1979.

A seguito di quanto comunicato con nota pari numero in data 11.10.1980 si informa che il Consiglio dei Ministri, in data 11 dicembre 1980, ha confermato la delibera adottata dal precedente Gabinetto, di dare corso ai provvedimenti indicati in oggetto, ai sensi dell'art.25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con R.D. 12.7.1934, n.1214.

Si prega, pertanto, di voler provvedere alle ulteriori incombenze relative ai citati provvedimenti, già restituiti a codesto Ufficio con le note sopra richiamate.

I L M I N I S T R O

A M



CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

1321/6

A S.E. il Presidente della
Corte dei Conti
S E D E

OGGETTO: Registrazione con riserva dei DD.MM. n. 2193 e n. 2194 in data 4/8/1979 e del D.M. 2292 in data 19/9/1979.

A seguito di quanto comunicato con foglio n. 1066/6 del 17 ottobre c.a., si trasmette l'unita nota n. F.P.13/9252, del 19 c.m. con la quale il Ministro dei Trasporti informa che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 11 dicembre 1980, ha confermato la deliberazione adottata dal precedente Gabinetto di dare corso ai decreti ministeriali in oggetto.

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL CONTROLLO

A S.E. il Presidente della
Corte dei Conti
S E D E

OGGETTO: Registrazione con riserva dei DD.MM. n. 2193 e n. 2194 in data 4/8/1979, e del D.M. 2292 in data 19/9/1979, concernenti la indizione dei concorsi, rispettivamente, per l'accertamento professionale ai fini del passaggio del personale dalla 3^a alla 4^a categoria "profilo professionale Capo treno", dalla 6^a alla 7^a categoria "profilo professionale Ispettore Capo aggiunto", e di modifica dell'art. 7 del bando di concorso indetto con D.M. n. 2195 in data 4/8/1979.

Il Ministro dei trasporti, con nota n. F.P.13/9252 in data 11/10/1980, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 luglio 1980, ha deliberato, ai sensi dell'art. 25, 2° comma, del T.U. delle leggi sullo ordinamento della Corte dei Conti, approvato con P.D. 1214/1934, che i decreti ministeriali in oggetto debbono avere corso.

Come è noto, i suddetti provvedimenti hanno formato oggetto di pronuncia da parte della Sezione del Controllo, che, con deliberazione n. 1039 emessa nell'adunanza del 21 febbraio 1980, ne ha ricusato il visto e la conseguente registrazione.

In relazione a quanto sopra, mi pregio rimettere i sotto-elencati atti alla S.V. Ill.ma affinché voglia attivare la procedura prevista dal richiamato art. 25, 2° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti.

Si fa presente che gli atti "connessi", di cui è cenno nella citata nota del Ministro dei trasporti, sono stati trattenuti da quest'Ufficio per il prescritto esame di legittimità e per l'eventuale registrazione allorchè verrà conclusa la procedura di cui sopra.

Per opportuna conoscenza, si fa presente altresì che successivamente alla pronuncia della Sezione del Controllo sopracitata, è intervenuta la legge 8 agosto 1980, n. 437,

su "Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato", che ha trovato applicazione dal 3 settembre 1980.

Allegati:

- DD.MM. nn. 2193 e 2194 in data 4/8/1979 e D.M. n. 2292 in data 19/9/1979;
- Nota n. F.P.13/9252 in data 11/10/1980 del Ministro dei Trasporti;
- Copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa nella riunione del 29/7/1980.

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL CONTROLLO



UFFICIO DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTIS E D E

Oggetto: Ricusazione del visto ai DD.MM 2292/1979, 2193/1979
2194/1979 (Deliberazione della Sezione del Controllo
n. 1039/1980.)

Con nota n. 1161/I/FS del 18.4.1980 codesto Ufficio di Controllo ha restituito i DD.MM. nn. 2292/1979, 2193/1979 e 2194/1979 cui la Sezione del Controllo della Corte dei Conti ha ricusato il visto con deliberazione n.1039/1980.

Al riguardo si fa presente che il Consiglio dei Ministri, in data 1 agosto 1980, ha deliberato di dare corso ai suddetti provvedimenti, ai sensi dell'art. 25, 2° comma, del T.U. della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti.

Si restituiscono pertanto, per le ulteriori incombenze, i provvedimenti sopra citati ed alcuni atti a questi connessi.

I L M I N I S T R O



OGGETTO: bando di concorso per titoli di servizio per il passaggio al profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto

R E L A Z I O N E

All'On.le Ministro dei Trasporti

Com'è noto, la legge 6 febbraio 1979, n. 42, entrata in vigore il 13 febbraio u.s., recante "Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato", all'art. 10 (1° comma) prevede che i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorso interno sono sostituiti col sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale.

Il 2° comma del medesimo articolo precisa che l'accertamento professionale può consistere in esami di idoneità, abilitazioni, concorsi interni per esami - quest'ultimi per i profili professionali di Ispettore e di Ispettore Principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso d'avanzamento secondo le modalità e contenuti definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione F.S., sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Per quanto concerne il passaggio dalla 6° alla 7° categoria "profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto", previsto dal quadro V annesso alla ripetuta legge 42/79, si ritiene di proporre alla S.V. che l'accertamento professionale consista nella valutazione dei titoli di servizio, in quanto il personale interessato è stato già ampiamente selezionato attraverso concorsi pubblici od interni.

Con deliberazione n. 46 del 31.07.1979 il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto a definire nella propria competenza modalità e contenuti dell'accertamento in questione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è quindi predisposto il bando di concorso di avanzamento ad Ispettore Capo Aggiunto, sulla base dell'accertamento come sopra previsto, per la copertura dei posti in atto disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre c.a. tenuto conto, ovviamente, dell'accantonamento di quelli già occupati dagli Ispettori Capi Superiori r.e. e dagli Ispettori Capi r.e., ai sensi del 2° comma - lettera C - dell'art. 60 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 743.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, non pone alcun vincolo in ordine alla data di scadenza della presentazione delle domande e del possesso dei requisiti e titoli richiesti, nonché in ordine alla composizione della Commissione esaminatrice ed alla Autorità cui compete nominarla.

Nella fattispecie, vengono proposte procedure che consentono di ridurre al massimo i tempi necessari per l'espletamento del concorso, attesa l'urgenza della sua definizione.

Ciò posto, si sottopone all'approvazione della S.V. On.le l'allegato schema di decreto con il quale viene indetto il bando di concorso per l'avanzamento di cui sopra, in base all'art. 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PERSONALE

Fb Ronelli

Visto: si presenta

Roma, li 4 AGO. 1979

IL DIRETTORE GENERALE

Fb de Campora

Deliberazione n. 1039

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 21 febbraio 1980

Visti i decreti n. 2292 in data 19 settembre 1979, n. 2193 e n. 2194 in data 4 agosto 1979, con i quali il Ministro per i trasporti ha, rispettivamente, modificato la composizione della commissione esaminatrice del concorso interno di cui al bando numero 2195 del 4 agosto 1979, relativo all'accertamento professionale per il passaggio dalla terza alla quarta categoria del personale ferroviario - profilo professionale macchinisti - e ha indetto i concorsi per il passaggio dalla sesta alla settima categoria - profilo professionale ispettore capo aggiunto - e dalla terza alla quarta categoria - profilo professionale capo treno;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti numero 730 in data 29 ottobre 1979;

vista la risposta dell'Amministrazione;

vista la relazione in data 15 gennaio 1980 del

Consigliere delegato al controllo sugli atti del predetto dicastero;

vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 8 febbraio 1980, che ha deferito alla Sezione del controllo l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei provvedimenti sopra indicati, convocandola, a tal fine, per l'adunanza odierna;

vista la nota in pari data, con la quale è stata data comunicazione dell'ordinanza in parola al Ministero dei trasporti e al Ministero del tesoro;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n.161;

udito il relatore, Consigliere dott. Leonardo Caruso;

udito il rappresentante del Ministero dei trasporti;

non intervenuto il rappresentante del Ministero del tesoro;

ritenuto in

F A T T O

Con decreto n.1104 (2195) in data 4 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, il Ministro per i trasporti, in base alla legge 6 febbraio 1977, n.42, aveva bandito il concorso per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio del personale

dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato dalla terza alla quarta categoria - profilo professionale macchinisti -

In particolare, l'art.7 di detto decreto aveva previsto che della relativa commissione esaminatrice facessero parte anche tre rappresentanti del personale appartenenti almeno alla quarta categoria, designati a sede compartimentale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

L'Amministrazione ha ora trasmesso, per la registrazione, i decreti ministeriali n.1178 (2292) in data 19 settembre 1979, n.1102 (2193) e n.1103 (2194) in data 4 agosto 1979.

Con il primo di questi ultimi tre provvedimenti, è stato sostituito il testo dell'art.7 del precedente decreto n.1104 (2195) ed è stata prevista la nuova composizione della commissione esaminatrice, escludendo da essa i tre rappresentanti del personale; mentre, con gli altri due decreti, sono stati rispettivamente indetti i concorsi per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio dalla sesta alla settima categoria "profilo professionale di ispettore capo aggiunto" e dalla terza alla quarta categoria "profilo professionale di capo treno", ai sensi

della legge n.42 del 6 febbraio 1979.

Anche per questi ultimi due concorsi, non è stata prevista la partecipazione dei rappresentanti del personale alle relative commissioni esaminatrici.

L'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti, con rilievo istruttorio n.730 in data 29 ottobre 1979, ha restituito non registrati i menzionati provvedimenti, chiedendo ragione della esclusione, dalla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi interni sopra precisati, dei rappresentanti predetti, dal momento che l'art.10 della menzionata legge n.42/1979 nulla ha disposto al riguardo.

L'Azienda ferroviaria, con nota di risposta pervenuta il 6 dicembre 1979, ha controdedotto che la norma dell'art. 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, la quale prevedeva la partecipazione di tre rappresentanti del personale alle commissioni giudicatrici dei concorsi interni, banditi dall'Azienda medesima, dovrebbe ritenersi inapplicabile agli accertamenti professionali, introdotti dalla citata legge n.42 del 1979.

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dei trasporti, non ritenendo la su riportata risposta dell'Amministrazione idonea a far

superare l'insorto dissenso interpretativo, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, ai fini del deferimento della pronuncia sull'ammissibilità al visto e alla conseguente registrazione dei decreti in argomento alla Sezione del controllo, che è stata, all'uopo, convocata per l'adunanza odierna.

Nel corso di quest'ultima, il rappresentante del Ministero dei trasporti, assente quello del Ministero del tesoro, ha ribadito le argomentazioni già svolte per scritto, in risposta al rilievo dell'ufficio di controllo.

Considerato in

D I R I T T O

La legge 26 marzo 1958, n.425, approvativa dello stato giuridico del personale dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, distingue i dipendenti della stessa Azienda nelle categorie del personale direttivo, del personale degli uffici e del personale dell'esercizio.

Le qualifiche del personale direttivo venivano, successivamente, modificate con il D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 che le suddivideva in dirigenziali e direttive.

Il personale degli uffici era, dalla predetta legge n.425/1958, ripartito nei tre "gruppi" - che

non erano sinonimi del concetto di "carriera", ponendo essi comprendere più ordini di qualifiche in serie gerarchica, costituenti ciascuno una "carriera" (cfr. decisione del Consiglio di Stato, Sez.VI, n. 32, 18 gennaio 1961) - degli impiegati di concetto, esecutivi ed ausiliari.

Il personale dell'esercizio comprendeva, invece, sedici "gruppi" (art.1, penultimo comma, della legge n. 425/1958, sostituito dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077).

Il titolo V della prefata legge, dall'art. 72 all'art. 85, trattava dei sistemi di avanzamento del personale, che venivano distinti in promozioni a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi per esame, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n.12, annesso alla legge e integrato dalle norme di cui al D.P.R. n.748/1972, per la parte concernente le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore.

In particolare, l'art.77 della ripetuta legge n. 425 stabiliva il procedimento da seguire per i vari sistemi di promozione, mentre l'art. 78 istituiva, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, una commissione centrale di avanzamento, per ogni Servizio, e, presso ogni Servizio e Direzione

ne compartimentale, commissioni locali di avanzamento, delle quali facevano parte tre rappresentanti del personale, nominati dal Ministro, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative in base ai risultati delle più recenti elezioni per la nomina dei sei rappresentanti del personale in seno al Consiglio d'amministrazione, a norma della legge 22 luglio 1971, n.583.

Il successivo art. 82 disciplinava la promozione mediante concorsi per esami e, a tale proposito, il Ministro per i trasporti, con provvedimento a carattere generale, n. 2716, in data 19 dicembre 1958 - più volte modificato e, da ultimo, con il decreto n.925 del 28 aprile 1976 - all'art.19, aveva dettagliatamente determinato la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'avanzamento, recependo anche la disposizione, di cui all'art.23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, in base al quale di ciascuna delle commissioni esaminatrici dovevano far parte tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative, appartenenti al personale di ruolo dell'Azienda, con qualifica non inferiore a quella per la quale il concor

so era stato indetto.

Sicché, secondo il sistema delineato dalla legge n.425/1958, i rappresentanti del personale della Azienda F.S. partecipavano attivamente al procedimento relativo al conferimento delle promozioni, mediante la presenza di sei membri nel Consiglio di amministrazione, di tre membri nelle commissioni centrali e locali di avanzamento e di tre membri nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'avanzamento.

La nuova legge 6 febbraio 1979, n.42, ha introdotto modifiche alla struttura del rapporto d'impiego ferroviario, sia per quanto attiene all'ordinamento giuridico che al trattamento economico, senza peraltro travolgere completamente lo stato giuridico stabilito dalla precedente legge n.425 del 1958, che rimane, quindi, tuttora operante, per le parti non espressamente abrogate o non chiaramente divenute incompatibili con le più recenti disposizioni.

La sopravvivenza delle norme contenute nella legge n. 425 del 1958, non abrogate espressamente, né tacitamente dalla nuova disciplina, è - d'altro canto - dimostrato dai frequenti rinvii a quest'ultima, contenuti nella legge n.42 del 1979.

In proposito, appaiono significativi, ad esempio, l'ultimo comma dell'art.10, l'ultimo comma dello

art. 12, il primo comma dell'art. 22, l'art.26 - con il quale si inseriscono alcuni commi tra il terzo e quarto comma dell'art.87 della legge n.425/1958 - e il secondo comma dell'art. 33 - là dove si statuisce esplicitamente che "i rapporti in atto, relativi alla carriera del personale ferroviario, non disciplinati dai precedenti articoli, restano regolati dalla legge 26 marzo 1958, n.425, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i necessari adeguamenti da attuare con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".

L'intervento di queste ultime organizzazioni, nelle più importanti determinazioni e scelte di fondo dell'Azienda F.S., è reso sempre più ricorrente, come si evince chiaramente dall'obbligo di audizione delle medesime, nelle ipotesi contemplate negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29 e 33 della nuova legge.

In particolare, l'ultimo comma dell'art.5 di quest'ultima domanda alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative su base nazionale, la
determinazione del numero, del tipo delle prove di esame e delle modalità di svolgimento dei concorsi, senza nulla disporre in materia di composizione delle relative commissioni esaminatrici.

Inoltre, in base all'art. 10 della legge numero 42/1979, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami, già previsti dalla legge n.425 del 1958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati sostituiti dal "sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale".

Quest'ultimo può consistere in esami di idoneità, abilitazione, concorsi interni per esami per i profili professionali di ispettore e ispettore principale - ed in altre forme di valutazione, ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento.

L'art.10 in discorso non contiene alcuna disposizione circa la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle ipotesi dei passaggi di categoria, mediante accertamento professionale.

Come esposto nella narrativa in fatto, l'amministrazione controllata, con un primo decreto in data 4 agosto 1979, n. 2195 (1104), regolarmente ammesso

a registrazione, all'art. 7, nel prevedere la composizione della commissione esaminatrice per l'accertamento professionale, ai fini del passaggio del personale dalla terza alla quarta categoria "profilo professionale macchinisti", aveva chiamato a farne parte tre rappresentanti del personale, designati in sede compartimentale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale.

Con i decreti ora all'esame, la stessa Amministrazione ha, come già ricordato, modificato il testo dell'art. 7 del precedente provvedimento n.2195, nel senso di escludere dalla commissione esaminatrice i rappresentanti del personale, e ha indetto gli altri concorsi di avanzamento, per il passaggio dalla terza alla quarta categoria "profilo professionale capotreno" e dalla sesta alla settima categoria "profilo professionale ispettore capo aggiunto", senza prevedere la partecipazione dei cennati rappresentanti del personale alle commissioni esaminatrici.

Ciò posto, la questione, che la Sezione è chiamata a risolvere, consiste nel definire se la norma dell'art.23 della legge 27 luglio 1967, n.668, sia o meno compatibile con il nuovo sistema di avanzamento, introdotto dall'art.10 della legge n. 42/1979 e consistente nel passaggio di categoria, mediante accer-

tamento professionale.

Al riguardo, la Sezione ritiene che l'accertamento professionale nei termini previsti dalla legge n.42/1979 abbia in sé i caratteri di una procedura concorsuale.

Ciò è reso ostensivo dalle circostanze che vengono pubblicati normali bandi, che è sancito l'obbligo di presentazione delle domande di partecipazione, che sono richiesti una anzianità ed un servizio effettivo, che sono previste prove scritte, orali e pratiche - con la previsione di un punteggio minimo ai fini della idoneità - e che, infine, deve essere formata una graduatoria di merito.

Considera, poi, la Sezione che la nuova legge non ha dettato alcuna disposizione circa la formazione delle commissioni giudicatrici, in sede di accertamento professionale, e che neppure il Ministro per i trasporti ha provveduto, con proprio atto a carattere normativo - come aveva fatto, con il decreto ministeriale n.2716 in data 19 dicembre 1958 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'entrata in vigore della legge n. 425 del 1958 - a determinare la composizione degli organi collegiali, preposti all'esecuzione delle valutazioni nel nuovo sistema di avanzamento.

Pertanto, nel silenzio della nuova legge ed in assenza di disposizioni di carattere generale, deve continuare a trovare applicazione l'art.23 della legge 27 luglio 1967, n.668. A diversamente opinare, i rappresentanti del personale dall'Azienda F.S., che, anteriormente all'entrata in vigore della legge n.42 del 1979, facevano parte non solo delle commissioni di avanzamento centrali e locali, ma anche delle commissioni esaminatrici dei concorsi interni, verrebbero ad essere estromessi dal procedimento di avanzamento del personale. Si verrebbe, in tal guisa, a profilare un'incongruenza illogica e quanto mai anacronistica, atteso l'orientamento dell'attuale legislazione, intesa a generalizzare la partecipazione dei rappresentanti del personale a tutte le operazioni di valutazione degli impiegati pubblici, ai fini delle promozioni, come è dimostrato dall'art.146 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dall'art.7 della legge 28 ottobre 1970, n.775 e dal D.P.R. 22 luglio 1977, n.721.

Per le sopra esposte considerazioni, i provvedimenti all'esame non si palesano conformi a legge.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione ai decreti indicati in epigrafe.

IL PRESIDENTE

Decreto N° 2292

1178
25 SET. 1979

Esercizio 19

Il Ministro

Segretario di Stato per gli Affari Europei

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, concernente nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, Stato Giuridico e trattamento economico del personale della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;

Visto il D.M. 4 agosto 1979, n. 2195 con il quale è stato bandito un accertamento professionale per il passaggio del personale dalla terza alla quarta categoria "Profilo professionale Macchinisti";

Vista la relazione del Servizio Personale - Ufficio Centrale 8° - n. P.8.1.4/5053 del 19 SET. 1979

D E C R E T A :

Art. 1

Il testo dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 4 agosto 1979, n. 2195 citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

" Gli esami per l'accertamento professionale sono tenuti a cura di una Commissione esaminatrice, alla cui nomina provvederà il Capo dell'Ufficio Personale Compartimentale, composta da un Presidente con qualifica non inferiore a Primo Dirigente (Ruolo "Ingegneri e Architetti") e da almeno 3 Membri di cui uno appartenente a profilo professionale non inferiore ad Ispettore e due a quello non inferiore a Capo Deposito Superiore.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda appartenente a profilo professionale non inferiore a Segretario."

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 19 SET. 1979

I L M I N I S T R O



SERVIZIO RAGIONERIA F.S.

N.° 410 ROMA
Viato: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

22 SET. 1979

Fret

Decreto N° 2193

Esercizio 1979

1102
10 AGO. 197954
8*Il Ministro**Segretario di Stato per i Trasporti*

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo Stato Giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42 concernente nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ed in particolare l'art. 10 ed il quadro V annesso alla legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 31.7.1979, con la quale sono stati definiti i contenuti e le modalità relativi all'accertamento professionale per il passaggio dalla 6° alla 7° categoria "profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto" previsto dal quadro V dell'anzidetta legge 42 del 6 febbraio 1979, deliberazione annessa al presente decreto;

Vista la relazione della Direzione Generale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale) n. P.8.1.1. in data 4 AGO. 1979

D E C R E T A:

Art. 1

In base alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 è indetto un concorso d'avanzamento mediante accertamento professionale per il passaggio dalla 6° alla 7° categoria "profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto" previsto dal quadro V annesso alla legge medesima.

Art. 2

L'accertamento professionale di cui al precedente art. 1 consiste nella valutazione dei titoli di servizio secondo le modalità e contenuti definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione F.S. n. 46 del 31.7.1979 ;

Art. 3

Sono ammessi all'accertamento professionale coloro che alla data del 30 settembre 1978 rivestivano la qualifica di Ispettore Principale e che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda abbiano almeno 4 anni di anzianità dalla data di nomina nella qualifica anzidetta computata a termini del penultimo comma dell'art. 77 S.G.;

Art. 4

Per partecipare al concorso di avanzamento gli aspiranti debbono presentare, tramite i Direttori dei Servizi di appartenenza o i loro sostituti - se in servizio presso le sedi centrali - o tramite i Direttori Compartimentali o i loro sostituti - se in servizio presso sedi o impianti periferici - apposita domanda - in carta libera - indirizzata alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio Personale - Ufficio Centrale 8° - entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato;

Il ritardo nella presentazione della domanda comporterà la decadenza dal titolo a partecipare al concorso.

Della tempestività della domanda fa fede unicamente la data di presentazione che l'Autorità ricevente vi porrà in calce, unitamente al proprio visto e timbro relativo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono indicare, oltre le proprie generalità, i titoli di servizio, di cui all'annessa deliberazione, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia già in possesso e fornendo precisi elementi di riferimento per la individuazione di quella rimanente che altrimenti non sarà valutata.

E' ammesso richiamo a documenti già allegati in originale alla eventuale domanda di partecipazione al Corso di formazione dirigenziale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 1978 purchè il richiamo contenga precisi elementi di identificazione dei singoli documenti.

Art. 5

Gli Uffici del personale provvederanno ad inoltrare le domande e gli annessi allegati, al Servizio Personale - Ufficio Centrale 8° - unitamente, per ciascun concorrente:

- alla documentazione non potuta produrre dall'interessato perchè in possesso dell'Azienda limitatamente comunque ai titoli indicati nella domanda di ammissione al concorso;
- all'estratto dello stato matricolare, in cui debbono essere specificati tutti i dati sulla carriera del candidato, le eventuali aspettative per motivi di carattere privato, i procedimenti penali e disciplinari in corso ed, inoltre, per gli ex combattenti od assimilati, le puntazioni di merito eventualmente assegnate in base al R.D. 19 agosto 1927, n. 1711 e successive modificazioni.

Art. 6

Il Servizio Personale provvederà all'esame della posizione degli aspiranti, in relazione alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Le eventuali esclusioni dal concorso verranno disposte con provvedimento motivato del Direttore del Servizio Personale.

Art. 7

Le graduatorie di merito, distinte per Servizio e per specializzazione professionale, saranno formulate a cura della Commissione esaminatrice in base al punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti nella valutazione dei titoli.

In caso di parità di punteggio si applica il combinato disposto degli artt. 63 e 79 dello Stato Giuridico.

Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle F.S. - parte 3[^] -.

Art. 8

La nomina nel profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto (7[^] categoria) è conferita, con decreto ministeriale, secondo l'ordine di graduatoria entro il limite dei posti che risulteranno disponibili entro il 31 dicembre 1979 per effetto dell'applicazione dell'art. 6 - comma 4 - della legge 6 febbraio 1979, n. 42, tenuto conto dell'accantonamento dei posti di Ispettore Capo Aggiunto nel numero corrispondente ai posti occupati dagli Ispettori Capi Superiori r.e. ed Ispettore Capo r.e., ai sensi del 2° comma - lettera C - dell'art. 60 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 9

La nomina nel profilo professionale di Ispettore Capo Aggiunto avrà decorrenza giuridica ed economica, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni.

Art. 10

Le Commissioni esaminatrici distinte per specializzazioni professionali e per Servizio sono nominate con prov-

vedimento del Direttore Generale.

Ciascuna Commissione è composta da un Vice Direttore Generale che la presiede, dal Direttore del Servizio di appartenenza del candidato e da due funzionari dello stesso Servizio con qualifica di Dirigente Superiore; funge da Segretario un Ispettore Principale o Ispettore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 4 AGO. 1979

I L M I N I S T R O

Citi



SERVIZIO RAGIONERIA F.S.

N.° 368

ROMA

Visto: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 9 AGO. 1979

[Handwritten signature]



Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo Stato Giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, concernente nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, Stato Giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 31.7.1979, con la quale è stato fissato il programma d'esame per l'accertamento professionale per il passaggio del personale dalla terza alla quarta categoria - profilo professionale Capo Treno -;

Vista la relazione del Servizio Personale - Ufficio Centrale 8° - n. P.8.1.4/
del 4 AGO. 1979 ;

DECRETA :

Art. 1

In base alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono banditi accertamenti professionali per il passaggio del personale dalla terza alla quarta categoria "profilo professionale Capo Treno", presso i Compartimenti di Torino, Trieste, Verona.

L'immissione avverrà nei limiti dei posti che risulteranno disponibili fino alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 2

L'accertamento professionale per il passaggio di categoria di cui al precedente art. 1 avverrà secondo i contenuti e le modalità fissati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 31.7.1979 annessa al presente decreto.

Art. 3

Sono ammessi all'accertamento professionale nell'ambito del Compartimento di appartenenza i Conduttori che alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande, abbiano almeno 3 anni di anzianità complessivamente nella qualifica e nel profilo professionale.

Ai fini del computo della predetta anzianità si applicano le norme del penultimo comma dell'art. 77 S.G., dell'art. 35 (1° comma) del D.M. 19 dicembre 1958, n. 2716 e del D.M. 28 settembre 1971, n. 12803.

Art. 4

I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, che intendano partecipare all'accertamento professionale debbono presentare, esclusivamente per il tramite gerarchico e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale delle F.S., domanda in carta libera indirizzata al Capo dell'Ufficio Personale Compartimentale e redatta in conformità all'allegato A).

Art. 5

I Capi degli Impianti da cui dipendono gli aspiranti, dopo aver apposto in calce alle domande prodotte il visto, la data di presentazione, il numero di protocollo ed il timbro dell'Impianto, trasmetteranno le domande medesime al competente Ufficio Personale Compartimentale.

Art. 6

L'Ufficio Personale Compartimentale provvederà a corredare le domande con l'estratto dello stato matricolare degli interessati, in cui debbono essere specificati tutti i dati sulla carriera degli aspiranti compreso il conseguimento dell'abilitazione alla Dirigenza Convogli, le eventuali aspettative per motivi di carattere privato, nonché i procedimenti penali e disciplinari in corso ed inoltre, per gli ex combattenti od assimilati, le punteggi di merito eventualmente assegnate in base al R.D. 19 agosto 1927, n. 1711 e successive modifiche.

Lo stesso Ufficio Personale Compartimentale provvederà all'esame della posizione degli aspiranti, in relazione alle condizioni stabilite per l'ammissione al concorso e con riferimento anche all'art. 154, ultimo comma dello Statò Giuridico e all'art. 9 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Le eventuali esclusioni dall'esame per l'accertamento professionale verranno disposte con provvedimento motivato del Capo dell'Ufficio Personale Compartimentale.

Art. 7

Gli esami per l'accertamento professionale sono tenuti a cura di una Commissione esaminatrice compartimentale, alla cui nomina provvederà il Capo dell'Ufficio Personale Compartimentale, composta da un Presidente appartenente almeno alla settima categoria e da non meno di 4 Membri appartenenti almeno alla sesta categoria.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda appartenente al profilo professionale non inferiore a Segretario.

Art. 8

Il diario delle prove è stabilito con provvedimento del Capo dell'Ufficio Personale Compartimentale e comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima della prova scritta e 20 giorni prima di quella Teorico-pratica.

La Commissione esaminatrice esprimerà in merito alla prova scritta un giudizio di idoneità o non idoneità.

Saranno ammessi alla prova teorico-pratica solo i candidati risultati idonei alla prova scritta.

Nella prova teorico-pratica saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Per i candidati che alla data di scadenza della presentazione delle domande, di cui al precedente art. 4, sono già in possesso dell'abilitazione alla dirigenza convogli, l'accertamento professionale consisterà nella sola prova teorico-pratica sulle cognizioni generali previste al punto 2 C) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ai candidati riusciti idonei, i quali risultino utilizzati in mansioni proprie della qualifica di Capo Treno, viene attribuito il punteggio suppletivo di 0,10 per ogni periodo di 30 giorni reso anche saltuariamente nelle mansioni stesse fino alla data terminale delle prove di esame. In ogni caso tale punteggio non può superare la misura complessiva di punti 4.

La graduatoria di merito sarà compilata a cura della Commissione esaminatrice in base alla votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova teorico-pratica dell'accertamento professionale; in caso di parità di merito la precedenza è stabilita in base alla data di conseguimento dell'abilitazione alla dirigenza convogli.

La suddetta graduatoria di merito viene approvata con provvedimento del Direttore Compartimentale e pubblicata sulla Parte 3^a del Bollettino Ufficiale delle F.S.

Art. 9

La Commissione esaminatrice redigerà verbale di tutte le operazioni concorsuali effettuate.

Per i candidati risultati idonei il Presidente della Commissione stessa rilascerà certificato di abilitazione alla dirigenza convogli.

Art. 10

La nomina nel profilo professionale di Capo Treno avrà decorrenza giuridica ed economica, ai sensi del 4^o comma dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, coincidente con la effettiva immissione nelle nuove funzioni dei candidati che risultino in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali secondo le norme in vigore.

A parità di decorrenza di nomina, l'ordine di precedenza è dato dalla graduatoria di merito.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li

4 AGO 1979

I L M I N I S T R O



SERVIZIO RAGIONERIA F.S.

N.° 369

Visto: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ROMA 9 AGO 1979

ALLEGATO "A"

AL CAPO DELL'UFFICIO PERSONALE
COMPARTIMENTALE

(Dati da redigere a stampatello)

.....

(Qualifica)	(Cognome e Nome)	(Matricola)
-------------	------------------	-------------

.....

(Impianto di appartenenza)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare all'accertamento professionale per il passaggio dalla terza alla quarta categoria, profilo professionale "Capo Treno", di cui al D.M.

Inoltre dichiara di ^{essere} ex combattente _{non essere} o categorie assimilate.

Data

Firma

N.B. - In calce alla domanda vanno apposti a firma del Superiore diretto, la data di presentazione, il n. di protocollo ed il timbro dell'Impianto di appartenenza.

FERROVIE DELLO STATO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza N. 26 tenuta in Roma il giorno 31 LUG. 1979

Il Consiglio

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425 concernente lo Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42 concernente "Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, Stato giuridico e trattamento economico del personale della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato", ed in particolare l'art. 10;

Sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Vista la relazione del Servizio Personale - Ufficio Centrale 8° - n. P.8.1.4/ 44024 del 23 LUG. 1979

D E L I B E R A:

L'accertamento professionale per il passaggio del personale dalla terza alla quarta categoria - profilo professionale Capo Treno - è fissato come segue:

1) PROVA SCRITTA:

Compilazione di un rapporto su materia riguardante la circolazione e la composizione dei treni.

2) PROVA TEORICO PRATICA:

A) Cognizioni Professionali:

- Completa padronanza dei servizi relativi alle abilitazioni precedentemente conseguite (Servizio delle manovre, dei deviatori e dei freni, servizio della controlloria sui treni), servizio di presa in coa-

- segna, custodia e riconsegna delle merci trasportate sui treni);
- interventi del Capo Treno in caso di inconvenienti o di forti ritardi dei treni;
 - regolamento circolazione treni (escluse le parti riguardanti le specifiche incombenze dei dirigenti Movimento);
 - disposizioni per i treni con regime speciale di sicurezza (per quanto si riferisce al Capo Treno);
 - disposizioni per il servizio con dirigente unico;
 - disposizioni del dirigente centrale operativo ad uso del personale di scorta e di macchina;
 - istruzione per il personale di scorta ai treni;
 - istruzione per la circolazione dei carrelli (parte che interessa il Capo Treno);
 - istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive;
 - istruzione sull'esercizio del freno continuo automatico, con particolare riguardo all'esecuzione della prova nei vari casi ed al comportamento in caso di anomalità;
 - istruzione per l'accertamento delle infrazioni alle norme di polizia ferroviaria;
 - nozioni sul servizio con dirigente centrale;
 - nozioni sul servizio con sistemi di blocco ed obblighi del personale di macchina e di scorta;
 - dispositivi speciali per la protezione dal caldo e dal freddo delle merci spedite a carro (N.E.T. all.4);
 - nozioni sull'uso dei carri e degli attrezzi di carico delle ferrovie estere (N.E.T.- all. 6 cap.II, VII, IX, X, XVI, XVII);
 - nozioni sull'uso dei carri EUROP e POOL (N.E.T. - all.7 cap. I, II, III, IX, X);

- nozioni sulle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- norme per il riscaldamento a vapore ed elettrico dei treni viaggiatori: cognizioni generali ed obblighi specifici del personale di scorta;
- norme sull'uso delle etichette per la constatazione delle avarie e delle mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione;
- norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali (OS.62/72-OS. 56/76);
- prefazione generale all'O.S.; prefazioni compartimentali (parte I e II); fascicoli e circolari sull'orario; circolari compartimentali.

B) Cognizioni Pratiche:

Il candidato deve dimostrare di conoscere il funzionamento delle parti del freno continuo che interessano il Capo Treno, di sapere effettuare la prova nei vari casi, di sapere arrestare il convoglio in caso di emergenza agendo sui comandi del mezzo di trazione e di sapere ripristinare la condotta in caso di azionamento del freno di emergenza.

C) Cognizioni generali:

- nozioni sull'organizzazione centrale e periferica dell'Azienda delle F.S. e sulle principali caratteristiche della sua rete ferroviaria;
- classificazione del personale secondo lo Stato Giuridico, con particolare riguardo alle attribuzioni del personale del settore viaggiante, del settore stazioni e del settore di macchina;

- obblighi del personale, mancanze e sanzioni disciplinari;
- disposizioni sulle competenze accessorie interessanti il personale del settore viaggiante;
- disposizioni sulle prestazioni del personale del settore viaggiante.

L'idoneità riportata all'esame per l'accertamento professionale costituisce anche titolo di abilitazione alla dirigenza convogli.

Per i dipendenti già in possesso dell'abilitazione alla dirigenza convogli l'accertamento professionale consisterà nella sola prova Teorico Pratica sulle cognizioni generali di cui al precedente punto 2 g.

L'abilitazione di cui sopra costituirà, inoltre, in base alla data del conseguimento, titolo di precedenza, in caso di parità di marito.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Prefi

IL SEGRETARIO

F.to Talamanca

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE DEL CONTROLLO - Adunanza delArgomento *h*

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTIRoma, li **16 APR 1980**

30

N° 406/17 di P/loA S.E. il Presidente della Corte dei
ContiS E D E

e p.c.

A S.E. il Presidente di Sezione preposto
al coordinamento del controllo preventivo
e successivo sugli atti delle Ammini-
strazioni dello StatoS E D EProt. N° 6098 / Sez. contr.
del 14-4-80

OGGETTO: Deliberazione n. 25 del Direttore del Servizio Perso-
nale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato
in data 31.10.1979.

Concorso interno per esami a 22 posti per l'avanzamen-
to alla carriera direttiva ruolo "Altre Specializza-
zioni" (qualifiche di Ispettore principale e di Ispet-
tore).

Con il provvedimento in oggetto è stato indetto un concor-
so interno per esami a 22 posti per l'avanzamento alle qualifi-
che di Ispettore Principale - Ispettore, ruolo "Altre Specia-
lizzazioni" in base agli artt. 72 e 74 legge 26 marzo 1958, n.
425, agli artt. 3, 16, 111 (6°, 7° e 8° comma) e al Quadro n. 6
del D.P.R. 20 dicembre 1970 n. 1077, nonché alla nota 3, posta
in calce allo stesso Quadro, nella misura di un sesto delle
disponibilità complessivamente esistenti nella relativa pianta
organica, accertate alla data del 31 dicembre 1977.

Con rilievo istruttorio n. 126 in data 14 gennaio 1980,
l'Ufficio di controllo ha restituito, non registrato, il prov-
vedimento citato, premettendo, anzitutto, che l'art. 1 - III
comma - della Legge 880/71 ha previsto, nell'ambito delle dota-
zioni organiche complessive stabilite per qualificazione pro-
fessionale del personale direttivo, l'"istituzione" di ruoli
distinti per "Servizio", da attuarsi con decreto del Ministro
dei Trasporti, sentito il Consiglio di Amministrazione delle
F.S.

98
2

Quindi, l'Ufficio di controllo ha segnalato che tale facoltà è stata esercitata con D.M. 29 maggio 1973, n. 9949 e successive modificazioni, con cui sono state ripartite le dotazioni organiche complessive delle qualifiche direttive, previste dal citato art. 1, fra gli undici Servizi in cui si articola l'Azienda F.S.

Da ciò l'Ufficio ha inferito che gli organici, così determinati per Servizio, configurano veri e propri ruoli distinti, valevoli sia ai fini della determinazione del numero di promozioni conferibili nell'ambito della medesima qualificazione professionale (ingegneri ed architetti, medici e altre specializzazioni) con effettuazione di distinti scrutini, sia al fine del conferimento delle funzioni superiori, ai sensi dello art. 80 Stato Giuridico F.S. approvato con legge 26.3.1958, n. 425 e dell'art. 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sia - come da ultimo affermato dalla Sezione del controllo, con deliberazione n. 1018 in data 29 novembre 1979 - per il successivo inquadramento nella carriera dirigenziale.

Ne è derivato, ad avviso dell'Ufficio, che il concorso in questione, come quelli esterni, non può non essere bandito che con riferimento ai posti disponibili negli organici fissati per ciascun Servizio.

Nel caso in questione, pertanto, la percentuale di un sesto dei posti disponibili - prevista dalla nota 3 posta in calce al quadro numero 6 degli avanzamenti, allegato al D.P.R. 1077/70, ad avviso dell'ufficio di controllo, dovrebbe logicamente essere calcolata con riferimento alle vacanze esistenti nell'ambito di ciascun Servizio, con l'indizione di separati concorsi per la copertura della cennata percentuale di disponibilità organiche, sempre in relazione ai singoli Servizi.

L'Azienda F.S., con nota di risposta pervenuta il 2 aprile 1980, nel riproporre, per il visto e la conseguente registrazione, il provvedimento all'esame, ha controdedotto che la deliberazione della Sezione del Controllo n. 1018 del 29 novembre 1979, che ha confermato la legittimità della prassi, seguita dall'Azienda, di considerare valevole, anche nei confronti del personale dirigenziale, la ripartizione per Servizio degli organici previsti dal D.P.R. 748/70, non comporterebbe una modifica della procedura concorsuale in questione.

infatti, ha precisato l'Azienda, non si riscontrerebbero analogie tra i provvedimenti concernenti il passaggio alla carriera direttiva da qualifiche appartenenti alle molteplici carriere inferiori (quale quello in oggetto) e i provvedimenti di promozione nell'ambito della stessa carriera, compresi quelli di passaggio alle qualifiche dirigenziali.

L'indizione di concorsi, separati per Servizio, porterebbe, secondo l'Amministrazione, a concentrazioni del numero dei candidati, sproporzionate in alcuni Servizi, ovvero alla scelta, da parte dei candidati, del concorso cui partecipare.

Ha soggiunto l'Azienda che l'adesione a tale tesi dovrebbe estendersi anche ai concorsi di accesso a tutte le numerose carriere che presentano analoghe ripartizioni di ruoli "per Servizio", moltiplicando le procedure concorsuali.

La risposta dell'Amministrazione appare piuttosto contraddittoria. Infatti, essa invoca l'avvenuta "istituzione" di ruoli distinti per qualificazione professionale e per Servizio, quando deve disporre promozioni nell'ambito di ciascun Servizio o nomine o promozioni alle qualifiche dirigenziali.

L'Amministrazione, poi, preferisce la "unicità di ruolo" del personale direttivo, quando deve indire i concorsi per l'accesso alla carriera direttiva, si da riservarsi, in un certo senso, il potere, in verità paternalistico, di determinare "a priori" la carriera di un neo vincitore di concorso, a seconda dell'assegnazione ad un Servizio molto o scarsamente affollato.

Se il Ministro si avvale della possibilità di "istituire" ruoli distinti del personale direttivo per ciascun Servizio, occorre essere consequenziali e rispettare la suddivisione in ruoli, anche in sede di reclutamento degli impiegati appartenenti alla carriera direttiva.

Non ci si può contemporaneamente "servire", ad libitum, come fa l'Amministrazione, della "distinzione in ruoli" o della "esistenza di un ruolo unico", secondo le "convenienze" contingenti.

Non è necessario bandire molteplici concorsi, riservati a ciascun Servizio, è sufficiente un unico bando di concorso, contenente la prefissione dei posti riservati ad ogni Servizio, come è agevole riscontrare nella prassi quotidiana (vedere i

numerosi bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in cui esistono distinti concorsi in un concorso generale). E' essenziale che un candidato partecipi al concorso per un solo Servizio.

Non sussistono affatto gli inconvenienti lamentati dalla Amministrazione: dall'affollamento delle domande per un determinato Servizio deriva per l'Amministrazione maggiore -e non minore -possibilità di scelta dei migliori, mentre non sembra sia negativo il fatto che sia proprio il dipendente a preferire il Servizio, per il quale ha maggiore predisposizione.

Non deve dimenticarsi, poi, la possibilità per il Ministro, a norma del II comma dell'art. 200 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, richiamato dall'art. 209 della Legge 425/1958, di disporre, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione e con il consenso degli interessati, il trasferimento degli impiegati da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa Azienda.

Sembra vano richiamarsi, come fa l'Amministrazione, sempre ad una prassi precedente, ove questa si riveli basata su un'erronea interpretazione della legge: non è mai troppo tardi per rimediare ad errori, se questi si sono verificati.

Non è rilevante che il concorso all'esame sia l'ultimo di quelli banditi con la normativa dettata dal DPR 1077/1970, perchè la stessa questione si riproduce in occasione degli accertamenti professionali, ai fini del passaggio ai profili di ispettore e ispettore principale, di cui all'art. 10 della legge n. 42/1979 e per i quali vale la suddivisione dei ruoli per Servizio. Tali accertamenti, come è stato messo in evidenza con la deliberazione n. 1039 in data 21 febbraio 1980, si atteggiavano come veri e propri concorsi.

Non ritenendosi, quindi, di poter superare l'insorto dissenso, si trasmettono gli atti all'E.V., affinché, ove nulla vi sia in contrario, la pronuncia sull'ammissibilità al visto e alla conseguente registrazione del provvedimento in oggetto, sia deferita alla Sezione del Controllo.

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL CONTROLLO

Luigi De Caro



MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PERSONALE

1406
24 NOV. 1979

34

48
5

Deliberazione n. 25 P/ 8.1.4.

Esercizio 1979

Il Direttore del Servizio

Vista la legge 25 marzo 1953, n. 425 concernente lo Stato giuridico del personale ferroviario e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Quadro n. 6 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente l'ordinamento delle promozioni;

Visti i commi 6°, 7° e 8° dell'art. 111 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 concernenti i concorsi interni per esami alle qualifiche di Ispettore Principale ed Ispettore;

Visto l'art. 15 del ripetuto D.P.R. 1077/1970 concernente la nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto;

Visto l'art. 11 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la nota n. 3 posta in calce al suindicato Quadro 6 degli avanzamenti allegato al D.P.R. 1077/1970;

Visto il 2° comma dell'art. 15 della legge n. 1265 dell'8 dicembre 1961 richiamato dall'art. 107 - 2° comma del citato D.P.R. 1077/1970;

Viste le norme di applicazione del citato Stato giuridico emanate con il D.M. 19 dicembre 1953, n. 2716 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le norme di applicazione dell'art. 74 S.G., approvate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione delle F.S. n. 3 del 29 luglio 1953 e successive modifiche;

Visto il D.M. 5 aprile 1978, n. 698, di riserva dei posti;

Visti i D.M. 28 ottobre 1977 n. 2174, 2 agosto 1978 n. 1802 e D.M. 22 ottobre 1979 n. 2430 concernenti il programma di esame per l'assunzione, mediante concorso, alla carriera direttiva del ruolo "Altre Specializzazioni";

Vista la relazione dell'Ufficio 8° di questo Servizio n. del **27 OTT. 1979**

D E L I B E R A

35

Art. 1

In base agli artt. 72 e 74 della legge 26 marzo 1953, n. 425, agli artt. 3, 15, 111 (3°- 7° e 9° comma) e al quadro n. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 nonché alla nota 3 posta in calce allo stesso quadro, è indetto un concorso interno per esami a 22 posti per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore Principale ed Ispettore "altre specializzazioni".

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

Al concorso sono ammessi a partecipare:

a) i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1977, rivestivano la qualifica di Segretario Superiore di 1^a classe, o equiparata, nonché i dipendenti che, alla stessa data, rivestivano la qualifica di Segretario Superiore, o equiparata, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea;

b) i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (3 gennaio 1971) e che, alla data del 31 dicembre 1977, rivestivano la qualifica di Segretario Superiore, o equiparata, ed erano altresì, in possesso della anzianità minima di tredici anni nella carriera del personale di concetto degli Uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere;

c) i dipendenti rivestiti, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (3 gennaio 1971) di una delle qualifiche del personale di concetto degli Uffici o dei dirigenti dell'esercizio ed in possesso, alla data del 31 dicembre 1977 dell'anzianità di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe.

Art. 3

(Parere della Commissione Centrale di Avanzamento)

Per il personale non munito del prescritto diploma di laurea l'ammissione al concorso è subordinata al parere favorevole della Commissione Centrale di Avanzamento del Servizio di appartenenza alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 4

(Computo dell'anzianità)

Le anzianità di cui al precedente articolo 2 vanno computate a norma del penultimo comma dell'art. 77 S.G. 3 dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396 e dell'art. 5 della legge 880/71.

1001 112 85

Art. 5

(Domanda di ammissione al concorso)

I dipendenti che si trovano nelle condizioni richieste e che intendano partecipare al concorso, debbono presentare per il tramite gerarchico - non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale delle F.S. - apposita domanda, in carta semplice, indirizzata al Direttore del Servizio Personale, redatta in conformità al modello allegato A.

Gli aspiranti che siano ex combattenti o assimilati debbono indicare nella domanda tale qualità, precisando se e in quale occasione abbiano prodotto i relativi documenti all' Azienda F.S.

Art. 6

(Istruttorie domande)

I Capì degli Uffici Centrali, degli Uffici Compartimentali ed Unità equiparate, da cui dipendono gli aspiranti, dopo aver accertato che in calce alle domande prodotte siano stati apposti il visto, la data ed il timbro all'atto della loro presentazione, provvedono a trasmettere le domande medesime, alle rispettive Sedi Centrali, unendovi un estratto dello stato matricolare degli interessati, in cui debbono essere specificati tutti i dati sulla loro carriera, le qualificazioni attribuite per l'ultimo triennio, le punizioni riportate, gli eventuali procedimenti disciplinari e penali in corso, nonché - per gli ex combattenti ed assimilati - le eventuali punteggi di merito assegnate in base al R.D. 19 agosto 1927, n. 1711 e successive modifiche e integrazioni e - per i concorrenti provvisti del diploma di laurea - il relativo certificato.

Le domande degli aspiranti non muniti del diploma di laurea debbono essere accompagnate dal prescritto parere della Commissione Centrale di Avanzamento, che dovrà essere espresso - nei confronti di ognuno dei suddetti aspiranti - sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi di qualificazione relativi agli anni 1975 - 1976 - 1977 - e tenendo altresì conto di un apposito rapporto informativo circa la cultura e l'attitudine alle mansioni della qualifica di concorso.

Quest'ultimo rapporto va compilato dalla stessa Autorità competente - in relazione al quadro n. 5 annesso al D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 - ad attribuire la qualificazione ai candidati interessati.

Le Sedi Centrali debbono a loro volta inviare tutte le domande documentate al Servizio Personale (Ufficio 3°), il quale provvede all'esame delle posizioni degli aspiranti in relazione alle condizioni stabilite per l'ammissione al concorso e con riferimento anche all'art. 154, ultimo comma, dello Stato giuridico e all'art. 7, primo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 che ha sostituito l'art. 83 dello stesso Stato giuridico.

Le eventuali esclusioni vengono disposte con provvedimento del sottoscritto.

Art. 7

(Nomina Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del sottoscritto secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Ministro dei Trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716 e successive modificazioni.

Art. 8

(Composizione Commissione esaminatrice)

Ai sensi dell'art. 19 del citato D.M. n. 2716/1958 e successive modificazioni la Commissione sarà composta da un Presidente scelto tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a Dirigente Generale e da almeno quattro Commissari con qualifica non inferiore a Primo Dirigente. Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un funzionario direttivo dell'Azienda.

Della Commissione esaminatrice faranno parte, ai sensi dell'art. 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, tre rappresentanti del personale designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative, appartenenti al personale di ruolo dell'Azienda, con qualifica non inferiore a quella di Ispettore Principale; i rappresentanti che rivestono qualifica pari a quella di Ispettore Principale debbono aver maturato almeno quattro anni di effettiva anzianità nella qualifica stessa.

Art. 9

(Prove - Programma di esame)

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio come sottospecificato:

- una prova scritta su tema di diritto amministrativo;
- una prova scritta di sintesi, mediante la quale il candidato porrà in rilievo gli aspetti essenziali di uno o più argomenti economici, finanziari;
- un colloquio sulle seguenti materie:



MINISTERO DEI TRASPORTI
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PERSONALE

98
9

Deliberazione n. Pl.

Esercizio 19.....

Il Direttore del Servizio

1) DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Fonti - Distinzioni, contenuto, efficacia.
- Persone giuridiche pubbliche e private.
- L'Amministrazione statale centrale e periferica - Gli enti pubblici territoriali.
- Strutture, attribuzioni e competenza degli organi amministrativi.
- Concetto e natura del rapporto organico.
- La delegazione amministrativa.
- L'esercizio privato di funzioni e di servizi pubblici.
- Gli atti amministrativi - Classificazioni - Elementi essenziali ed accidentali - Perfezione, validità, efficacia. I provvedimenti amministrativi, loro caratteristiche.
- Il procedimento amministrativo.
- Invalidità degli atti amministrativi.
- L'autotutela. Annullamento e revoca.
- Responsabilità della Pubblica Amministrazione.
- Il rapporto di pubblico impiego in generale.
- Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
- La giurisdizione amministrativa - Il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali - Giurisdizione amministrativa speciale.
- Il sistema dei controlli sull'azione amministrativa.
- Regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali.
- Regime amministrativo della proprietà privata.
- L'espropriazione per pubblica utilità con particolare riferimento al settore ferroviario.

2) DIRITTO CIVILE

- Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione delle norme.
- Persone fisiche e giuridiche.
- Capacità giuridica e capacità di agire.

39

- Acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
- Il rapporto giuridico - Nascita, modificazione ed estinzione del rapporto.
- Il negozio giuridico - Presupposti - Elementi essenziali ed accidentali - Invalidità ed inefficacia.
- La rappresentanza - Procura - Mandato.
- I diritti reali e la loro tutela giurisdizionale.
- La proprietà - Acquisto, modificazioni, limiti e limitazioni del diritto, estinzione.
- Possesso e azioni possessorie.
- Le obbligazioni - Fonti - Elementi del rapporto obbligatorio - Modificazioni - Effetti e modi di estinzione.
- Il contratto in generale - Requisiti - Distinzioni - Formazione del contratto - Il contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario.
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Presupposti - Risarcimento del danno.
- Tutela dei diritti - Trascrizioni - Prove - Privilegi - Pegno - Ipoteca - Prescrizione e decadenza.

3) DIRITTO COSTITUZIONALE

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Formazione, modificazioni, estinzione dello Stato.
- Principi fondamentali della Costituzione Italiana - Diritti e Doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.
- Organi costituzionali e loro funzioni - Organi ausiliari consultivi e di controllo.
- La funzione legislativa.
- Legislazione formale e sostanziale - La formazione delle leggi.
- La funzione amministrativa - Principi costituzionali - Organi del potere esecutivo - La potestà regolamentare.
- La funzione giurisdizionale ordinaria e speciale.
- La Corte Costituzionale.

4) ECONOMIA POLITICA

- I beni - Produzione e suoi fattori.
- Costi - Salario, profitto e reddito.
- Risparmio.
- Concorrenza e monopolio.
- Moneta e sistemi monetari - Cambi.
- Credito e organizzazione bancaria.
- Scambi internazionali - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti.

5) ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI

- Generalità : il sistema dei trasporti e la localizzazione delle attività produttive - La domanda di trasporto in funzione del prezzo e di altre variabili.
- Tariffe e prezzi di mercato - L'uso delle infrastrutture di trasporti.
- Trasporti ferroviari: sviluppo dei trasporti ferroviari interni ed internazionali.
- Costi del trasporto ferroviario.

6) CONTABILITA' DI STATO

- Disciplina delle entrate e delle spese pubbliche in generale.
- Il bilancio dello Stato - Il rendiconto consuntivo.
- I contratti dello Stato e degli Enti pubblici - I servizi in economia..

7) SCIENZA DELLE FINANZE

- Bisogni e servizi pubblici.
- Teoria delle imposte e delle tasse - Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
- Sistema tributario italiano.
- L'obbligazione tributaria - Origine, modificazioni ed estinzione dell'obbligazione.

8) ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DELL'AZIENDA F.S.

9) LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE F.S.

10) ORDINAMENTO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE F.S.

Art. 10
(Valutazione prove)

Per ciascuna prova la Commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Art. 11
(Formazione della graduatoria di merito)

A cura della Commissione esaminatrice sarà compilata in base al disposto dell'art. 24 del D.M. 19 dicembre 1958, n. 2716 la graduatoria generale di merito unica per tutti i concorrenti dichiarati idonei.

Per le preferenze, in caso di parità di merito, si applica il combinato disposto degli artt. 63 e 79 dello Stato Giuridico e dell'art. 25 del citato D.M. n. 2716/1958.

Art. 12
(Dichiarazione dei vincitori)

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei che nella graduatoria unica di merito, come sopra compilata, risulteranno compresi entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 13
(Approvazione graduatoria unica di merito e dei vincitori)

Il Ministro dei Trasporti riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, la graduatoria unica di merito dei concorrenti risultanti idonei nelle prove di esame nonché quelle dei vincitori per le qualifiche di Ispettore Principale e di Ispettore, sulla base dei requisiti di cui agli artt. 2 e 15 ultimo comma del presente bando.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 14
(Esperimento pratico)

La promozione sarà conferita ai vincitori che avranno superato l'esperimento pratico previsto dall'art. 74 S.G. di cui non è ammessa esenzione.

Art. 18
(Decorrenza delle promozioni)

98
13

Le promozioni decorreranno a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1978 data successiva all'anno in cui si sono verificate le vacanze di cui all'art. 1 del presente bando.

La presente deliberazione viene trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la conseguente registrazione.


Roma, 31 Ottobre 1979

IL Direttore del Servizio



SERVIZIO RAGIONERIA F.S.

4/404 ROMA
VISTO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



12 0 NOV. 1979



MINISTERO DEI TRASPORTI
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PERSONALE

- 9

43

98 / 14

Deliberazione n. Pl.

Esercizio 19.....

Il Direttore del Servizio

Art. 15

(Conferimento delle promozioni)

Con Decreto del Ministro dei Trasporti, sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, saranno adottati per i vincitori che avranno superato il prescritto esperimento pratico provvedimenti di promozione distinti per la qualifica di Ispettore Principale e per la qualifica di Ispettore.

Qualora l'Azienda, abbia conferito in ritardo sulle rispettive decorrenze le promozioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente bando, resta valida ai fini dell'attribuzione della qualifica di Ispettore Principale o Ispettore la decorrenza giuridica stabilita nei provvedimenti di promozione purché adottati entro la data di approvazione della graduatoria unica di merito.

Art. 16

(Restituzione ai ruoli di appartenenza e posizione di ruolo nei confronti di impiegati di pari qualifica)

I vincitori che al termine del periodo di esperimento non riporteranno un giudizio favorevole saranno restituiti ai ruoli di appartenenza.

I vincitori promossi Ispettori Principali seguiranno nel ruolo gli impiegati di pari qualifica promossi, mediante il sistema del merito comparativo, con la stessa decorrenza.

Art. 17

(Rinuncia, decadenza e mancato superamento dell'esperimento pratico)

Qualora alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per il mancato superamento dell'esperimento pratico, verranno dichiarati vincitori altrettanti idonei seguendo l'ordine della graduatoria unica di merito.

ALLEGATO A

(Schema di domanda in carta semplice da presentare tramite gerarchico)

DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE

R O M A

.....
Qualifica	Cognome	Nome	Matricola

.....
Impianto di appartenenza

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno per l'avanzamento alla carriera direttiva per il ruolo "Altre Specializzazioni" indetto con deliberazione **D.S.P. n.25 / P.8.1.4 del 31.10.1979**

Inoltre dichiara:

- di(essere o non essere) in possesso della Laurea.....
.....(indicare quale);

- di(essere o non essere) ex combattente o categorie assimilate.

Data.....

Firma.....

N.B.: In calce alla domanda vanno apposti:

- il protocollo con data di presentazione;
- il timbro e la firma del Superiore diretto.

Rilievo n. 126/I/F.S. del 16.1.1980

NUMERO DI POSIZIONE E QUALITÀ DELL'ATTO	CENNO DEI RILIEVI DELL'UFFICIO DI RISCONTRO
<p>Del.1406/79 (FS n.25 P/8.1.4) del 31.10.79</p> <p>Concorso interno per l'avanzamento alle qualifiche di Ispettore P.le - Ispettore</p> <p>/cml</p> <p>da attuarsi con decreto</p> <p>In esecuzione di</p> <p>A parere dello scrivente, gli organici così determinati configurano veri e propri ruoli direttivi, sicchè essi hanno rilevanza sia ai fini della determinazione delle promozioni conferibili nell'ambito della stessa carriera, sia ai fini del conferimento delle funzioni superiori, sia - come da ultimo confermato dalla Sezione del Controllo con deliberazione n. 1018, in corso di pubblicazione, emessa nell'adunanza del 29.11.79 per il successivo passaggio nella carriera dirigenziale.</p> <p>Ne consegue che i concorsi esterni, nonchè quelli interni per il passaggio alla carriera direttiva, devono essere banditi per singoli servizi.</p> <p>Nel caso di specie, pertanto, la percentuale di un sesto dei posti disponibili, prevista dalla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allegato al DPR 1077/70, e dall'art. 16 stesso DPR, deve essere calcolata con riferimento alle vacanze determinatesi nell'ambito di ciascun Servizio, con correlata attribuzione ai medesimi dei posti così individuati.</p> <p>Si restituise, pertanto, il provvedimento in oggetto con preghiera di fornire riscontro entro 30 gg. e di voler, altresì, trasmettere il DM 22.10.79, n. 2430 citato nelle premesse.</p>	<p style="text-align: right;">45 98/16</p> <p>Con il decreto in oggetto viene indetto un concorso interno, per esami, a 22 posti di Ispettore P.le - Ispettore, ruolo altre specializzazioni, sulla base di un sesto delle disponibilità dei posti complessivamente esistenti nella relativa pianta organica, accertati alla data del 31.12.77.</p> <p>Occorre far presente che l'art. 1, legge 880/70 prevede, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale direttivo, l'istituzione di ruoli distinti per qualificazione professionale e per Servizio.</p> <p>è stato emanato il DM 29 maggio 1973, n. 9949, e successive modificazioni, che ha ripartito le dotazioni organiche complessive delle qualifiche direttive secondo i cennati criteri.</p>

98/17 45

Risposta al rilievo della Corte dei Conti n. 126/I/FS del 14.1.1980.

Con il rilievo sopra indicato codesto Ufficio di Controllo ha restituito la deliberazione n. 25/P.8.1.4 del 31.10.1979 concernente il bando di concorso interno a 22 posti di Ispettore Principale/Ispettore, ruolo "Altre Specializzazioni" indetto sulla base di 1/6 delle disponibilità al 31.12.1977 della pianta organica complessiva.

In merito codesto Ufficio di Controllo eccepisce, anche in riferimento a quanto recentemente stabilito dalla Sezione di Controllo con deliberazione n. 1018 del 29.11.1979, che i concorsi interni per il passaggio alla carriera direttiva devono essere banditi per singoli servizi, dal momento che gli organici del personale direttivo, ai sensi dell'art. 1 della legge 880/1971 si configurano come ruoli distinti, che hanno rilevanza anche per la determinazione delle promozioni conferibili nell'ambito della stessa carriera, per le funzioni superiori ecc..

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti, con la citata deliberazione n.1018, nell'esaminare le promozioni a Primo Dirigente, in base alla legge 583/1978, ha confermato la piena legittimità della prassi finora seguita dall'Azienda - come da numerosi provvedimenti ammessi a registrazione - di considerare operante, anche nei confronti del personale dirigenziale, la facoltà conferita al Ministro dei Trasporti dall'art.1 della legge 880/1971 di istituire ruoli distinti per Servizio. Ha respinto invece la "revisione critica" condotta da codesto Ufficio di Controllo, volta a considerare il D.P.R.-748/1972 come norma di superamento del citato articolo di legge, che sarebbe risultato inapplicabile ai ruoli dirigenziali.

Non si vede pertanto come tale deliberazione, niente affatto innovativa ed assolutamente favorevole, in punto di diritto, all'operato aziendale di molti anni, possa ora determinare la modifica di una procedura concorsuale confortata da numerosi atti già ammessi a registrazione, anche a seguito di accurato vaglio e deliberazione della Sezione del Controllo.

98
18 2)

47

Si osserva poi che nessuna analogia appare possibile istituire ai fini di cui trattasi, tra i provvedimenti di accesso alla carriera direttiva dalle qualifiche appartenenti alle molteplici carriere inferiori (Segretari, Capi Stazione, Capi Gestione, Capi Tecnici, Capi Deposito, ect.) ed i provvedimenti di promozione nell'ambito della stessa carriera, compresi quelli di passaggio alle qualifiche dirigenziali, che fanno pure sempre parte della carriera direttiva (art.1 del D.P.R.748/1972). Pertanto una eventuale esigenza di bandire concorsi interni od esterni rispettivamente per il passaggio e l'accesso alla carriera direttiva, non può essere rappresentata come mera conseguenza della citata deliberazione della Sezione del Controllo riguardo ai passaggi alla carriera dirigenziale, laddove è infatti asserito (pag.9, penultimo comma) che "le carriere direttive comprendono pure le qualifiche dirigenziali".

La Sezione di Controllo del resto si è già pronunciata, con deliberazione n.812 del 6.10.1977, sulle questioni di legittimità concernenti il concorso interno per Ispettore/Ispettore Principale bandito ai sensi degli artt.13 e 14 della legge 396/1974 e della disciplina impartita con il D.P.R.1077/1970 scendendo molto in profondità nell'esame della disponibilità nei singoli ruoli, nonché della unicità del concorso e della graduatoria, senza rilevare alcuna irregolarità circa la mancata indizione del concorso stesso per singoli Servizi.

Dare comunque seguito alle tesi esposte da codesto Ufficio su una nuova strutturazione dei concorsi per il passaggio alla carriera direttiva, mantenendo gli interessati nell'ambito del Servizio di provenienza, porterebbe a concentrazioni di candidati sproporzionate e del tutto inique, con particolare riferimento ai Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico di cui fanno parte rispettivamente i Capi Stazione ed i Capi Gestione, con l'impossibilità altresì di pervenire ad una selezione dei migliori in senso assoluto:

Una eventuale indizione di concorsi separati per Servizio che lasciasse invece ai candidati la scelta di quello cui partecipare, non condurrebbe a risultati migliori, per evidenti fattori del tutto casuali ed imprevedibili.

Non può di conseguenza sottacersi che bandi di concorsi del genere non assumerebbero, in definitiva altra rilevanza pratica che quella deleteria sopra accennata di non consentire la selezione dei migliori elementi, dal momento che, le vigenti norme consentono, in ogni momento, il trasferimento di Servizio sia a domanda che per esigenze di lavoro.

98
/19

3)

48

Non può sottacersi infine che l'eventuale accoglimento delle tesi di codesto Ufficio non potrebbe restare circoscritto ai concorsi di accesso alla carriera direttiva ma dovrebbe essere esteso anche ai concorsi di accesso a tutte le numerose carriere del personale ferroviario che presentano analoghe ripartizioni di ruoli per Servizio, moltiplicando in modo insostenibile le procedure concorsuali e le spese relative, con sconvolgimento delle attuali strutture organizzative nonché gravi ed imprevedibili conseguenze nello esercizio ferroviario.

Si osservi infine che il concorso in esame risulta essere l'ultimo di quelli - in parte già registrati, ed uno di essi in particolare con deliberazione n.812/1977 della Sezione di Controllo - banditi secondo la normativa dettata dal D.P.R. 1077/1970, e che per quest'ultimo concorso è già stato registrato il D.M.698/1978 di accantonamento dei posti, come sempre effettuato in forma globale per il ruolo della specializzazione interessata.

Alla luce di quanto sopra esposto si ripresenta la deliberazione a margine indicata per la registrazione di rito.

25 MAR 1980

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE

P. S. out

RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE

92
20 49


N.R.123/016/4

Roma,

29 MAR 1980

Si trasmette il provvedimento controindicato unitamente alla copia conforme della nota di risposta al presente foglio di rilievo, redatta dal Servizio Personale di questa Azienda in data 25.3.80.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RAGIONERIA



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Deliberazione n. 1004

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

sezione del controllo

nell'aula di assemblea del 22 maggio 1980

*

Vista la deliberazione n. 25 in data 31 ottobre 1979 del Direttore del Servizio Personale della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, con la quale è stato indetto un concorso interno per esami a 22 posti di ispettore principale ed ispettore, ruolo "altre specializzazioni", in conto delle disponibilità organiche esistenti alla data del 31 dicembre 1977;

viste le osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti, con il rilievo istruttorio n. 126, in data 14 gennaio 1980, e le relative controdeduzioni dell'Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del predetto dicastero in data 16 aprile 1980;

vista l'ordinanza in data 7 maggio 1980, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha conve



2 -

19

77

è stato questa Sezione per l'adunanza del 22 maggio 1980 e la ha deferita la pronuncia sull'ammissibilità al visto e alla registrazione del provvedimento di cui trattasi;

vista la nota in data 7 maggio 1980, con la quale è stata data comunicazione della menzionata ordinanza ai Ministeri dei trasporti e del tesoro;

visto l'art.1 della legge 21 marzo 1953, n.161)

udito il relatore, Consigliere dott. Leonardo

Caruso;

udito il rappresentante del Ministero dei trasporti;

non intervenuto il rappresentante del Ministero del tesoro;

ritenuto in

F A T T O

Con la deliberazione n.25 in data 31 ottobre 1979, il Direttore del Servizio Personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha bandito, a norma degli articoli 72 e 74 della legge 26 marzo 1958, n.425, degli articoli 3, 16, 111 - VI, VII e VIII comma, - e del Quadro n.6 annesso al D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077, nonché della nota n.3, posta in calce allo stesso Quadro, il concorso interno per esami a 22 posti di ispettore principale e ispettore

20 78

...tore, ruolo "altre specializzazioni", ai fini della
...copertura di un sesto delle disponibilità esistenti
...nelle qualifiche anzidette alla data del 31 dicembre
...1977.

L'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
del trasporti, con rilievo istruttorio n.126 in data
14 gennaio 1980, ha restituito non registrato il prov
vedimento citato, facendo presente che, avendo il
Ministro per i trasporti, con decreto 29 maggio 1973,
n. 9949 e successive modificazioni, esercitato il po
tere di istituire ruoli distinti del personale diret
tivo per ciascun Servizio, il concorso in questione
avrebbe dovuto essere indetto, con riferimento ai
posti di ispettore principale e di ispettore vacanti
alla data del 31 dicembre 1977 in ognuno degli undi
ci Servizi in cui si articola l'Azienda delle Ferro
via dello Stato, in modo da far luogo all'instaura
zione di separate procedure.

L'Amministrazione, con nota di risposta perve
nuta il 2 aprile 1980, ha insistito nel chiedere la
registrazione del provvedimento in esame, deducendo
che la deliberazione della Sezione del controllo nu
mero 1018 del 29 novembre 1979, che ha riconosciuto
la legittimità della prassi, seguita dall'Azienda
F.S., di ritenere valida, e nei confronti del

Sanarola

79

personale dirigenziale, la ripartizione per servizio degli organici del personale stesso, previsti dal D.P.R. n. 748 del 1972, non comporterebbe l'indizione di separati concorsi ai fini dell'accesso alla carriera direttiva, e che, d'altra parte, l'adozione di bandi distinti condurrebbe a concentrazione del numero dei candidati, sproporzionata alla effettiva consistenza dei posti vacanti in alcuni servizi, e alla scelta, da parte degli aspiranti, del particolare concorso al quale partecipare.

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dei trasporti, non ritenendo le suddette argomentazioni dell'Amministrazione idonee a far superare l'insorto dissenso, con relazione in data 16 aprile 1980 ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti ai fini del deferimento alla Sezione del controllo della pronuncia sull'ammissibilità al visto e alla registrazione della deliberazione in argomento.

Con ordinanza in data 7 maggio 1980, il Presidente della Corte ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna.

Nel corso di quest'ultima, il rappresentante del Ministero dei trasporti, assente quello del Ministero del tesoro, badito le argomentazioni.


già svolta per iscritto, in risposta al rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo, ed ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato in

D I R I T T O

È principio generale nell'organizzazione della pubblica amministrazione che i ruoli organici del personale - approvati con legge - fissino, sia nel totale complessivo, sia nella ripartizione fra le singole carriere e le corrispondenti qualifiche, il numero dei dipendenti occorrenti per fronteggiare le esigenze di servizio.

Per quel che particolarmente concerne l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, l'art.1 della legge 29 ottobre 1971, n.880, stabilisce, con i primi due commi, in complessive 215.706 unità, l'organico del personale degli uffici, dell'esercizio e direttivo. Nell'ambito di quest'ultimo, la stessa norma fissa le dotazioni organiche delle tre specializzazioni professionali (ingegneri ed architetti, medici, altre specializzazioni), demandando, con il terzo comma, al Ministro per i trasporti il compito secondario di istituire ruoli distinti, per qualificazione professionale, nell'ambito di ciascuno dei servizi in cui si articola la medesima Azienda.

A handwritten signature in dark ink, written vertically, is positioned to the right of the main text. Below the signature is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain some text or a logo.

6 -

B

81

Il Ministro per i trasporti, con decreto numero 9949 in data 29 maggio 1973, facendo uso del potere di cui sopra, ha istituito, per le cennate tre qualificazioni professionali e per ciascun Servizio, ruoli distinti, contenenti la fissazione di posti di organico particolari per la qualifica di ispettore capo aggiunto e posti cumulativi per le qualifiche di ispettore principale ed ispettore, in conformità alle prescrizioni, di cui all'art.13, secondo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077, e all'art.51 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748.

Sulla configurabilità di detti "ruoli distinti", istituiti dal Ministro per i trasporti, come vere e proprie piante organiche vincolanti, non sussistono dubbi, avuta anche presente la decisione del Consiglio di Stato - Sez. V, n.800, 18 agosto 1936, con la quale è stato affermato che esiste un ruolo organico, ogni qualvolta esso derivi da un'apposita statuizione regolamentare o da un'espressa deliberazione del competente organo di amministrazione.

Questa stessa Sezione, del resto, con la precedente deliberazione n.1018 in data 29 novembre 1979, non solo ha affermato la piena vigenza della "distinzione" del personale direttivo, delle tre cennate qualificazioni professionali, in ruoli diversi

per Servizio, ma ha ravvisato che detta ripartizione è operante anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali.

Ciò premesso, appare logico e conseguenziale che l'operatività del "ruolo distinto per Servizio" abbia inizio con l'accesso in carriera e perduri sino al conseguimento della qualifica di dirigente superiore.

I ruoli distinti per Servizio, nell'ambito della carriera direttiva, rilevano non solo ai fini della determinazione del numero di promozioni attribuibili, del conferimento delle funzioni superiori, ai sensi dell'art. 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425 e dell'art. 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, dell'inquadramento o nomina nella carriera dirigenziale, ma altresì ai fini dell'accesso al grado iniziale della carriera direttiva, istituita per ciascun Servizio.

Ad avviso della Sezione, non sembrano sussistere, d'altro canto, gli inconvenienti, paventati dall'amministrazione, in ordine ad una possibile concentrazione del numero dei candidati in determinati Servizi e danno di altri, o in ordine alla preliminare scelta, da parte degli aspiranti, del concorso cui partecipare.

Dalla presenza di un maggior numero di concorren-

82

Manfredi

8 -

33

ti. L'Amministrazione trarrebbe vantaggio, sotto il profilo della migliore selezione, mentre non sembra negativa, ai fini del miglior rendimento del lavoro, la circostanza che sia ogni singolo candidato a scegliere il servizio cui aspirare, secondo le personali attitudini.

Non dovrebbero neppure moltiplicarsi le procedure concorsuali, in quanto il procedimento di reclutamento del personale direttivo potrebbe essere organizzato in modo da dar vita ad un solo concorso, frazionato in diversi, sottostanti procedimenti.

Dalla distinzione dei concorsi di accesso alle diverse carriere deriverebbero anche vantaggi in ordine alla preparazione professionale del personale, perchè il periodo di esperimento dovrebbe necessariamente essere espletato presso il servizio per il quale il candidato abbia concorso.

Ritiene, concludendo, la Sezione che, in base agli articoli 72 e 74 della legge n.425 del 1958, agli articoli 3, 16, 111 (sesto, settimo e ottavo comma) e al Quadro n.6 annesso al D.P.R. n.1077 del 1970, nonché alla nota n.3, posta in calce allo stesso Quadro, debbano essere indetti separati concorsi, per coprire, relativamente alla qualificazione professionale "altre specializzazioni", le vacanze esi-

84
28
stenti, alla data del 31 dicembre 1977, nelle piante
organiche istituite per ciascun Servizio. —

Per le sopra esposte considerazioni, la delibera-
zione all'esame non risulta conforme a legge.

P. O. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione al
provvedimento indicato in epigrafe.



IL PRESIDENTE

Il Relatore

Luca Di Caro